

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 febbraio 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

### S O M M A R I O

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2009, n. 14.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2008. .... Pag. 3

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2009, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32 (Norme per la pubblicazione e la diffusione del *Bollettino ufficiale*) ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2009, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni) e misure straordinarie per l'attuazione del riordino delle Comunità montane. .... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2009, n. 28.

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità ..... Pag. 6

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 maggio 2009, n. 0139/Pres.

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 58 (Regolamento applicativo della «misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Friuli-Venezia Giulia) ..... Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 maggio 2009, n. 0140/Pres.

Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa), in attuazione del regolamento (CE) 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del Feaga e del Feasr. .... Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
23 giugno 2009, n. 165/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti, interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti d'interesse per il settore della ricerca (articolo 8, commi 23 e 24, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17) ..... Pag. 16



**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 9.

**Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione. .... Pag. 16**

**REGIONE TOSCANA**


LEGGE REGIONALE 22 giugno 2009, n. 30.

**Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ..... Pag. 23**

**REGIONE UMBRIA**

REGOLAMENTO REGIONALE 1° aprile 2009, n. 3.

**Disciplina per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative acquatiche. .... Pag. 30**



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2009, n. 14.

### Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2008.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 26 del 30 giugno 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Entrate di competenza*

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da accensioni di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2008 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in euro 2.075.092.287,81 delle quali:

riscosse: euro 1.593.818.462,19;

rimaste da riscuotere: euro 481.273.825,62.

#### Art. 2.

##### *Spese di competenza*

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, impegnate nell'esercizio finanziario 2008 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in euro 2.217.160.287,09 delle quali:

pagate: euro 1.752.908.039,16;

rimaste da pagare: euro 464.252.247,93.

#### Art. 3.

##### *Riepilogo della competenza*

1. Il riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2008 risulta stabilito dal rendiconto come segue:

entrate: euro 2.075.092.287,81;

spese: euro 2.217.160.287,09;

risultato negativo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2008: euro -142.067.999,28.

#### Art. 4.

##### *Entrate esercizi precedenti*

1. I residui attivi iscritti in conto esercizio 2007 e precedenti, rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008, sono approvati in complessivi euro 736.752.961,70 e riassunti come segue:

residui attivi in carico al 1° gennaio 2008:

euro 1.308.147.493,90;

minori accertamenti in conto residui attivi:

euro 2.728.919,45;

residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2008:

euro 1.305.418.574,45;

residui attivi riscossi al 31 dicembre 2008:

euro 568.665.612,75;

residui attivi rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2008:  
euro 736.752.961,70.

#### Art. 5.

##### *Spese esercizi precedenti*

1. I residui passivi iscritti in conto esercizio 2007 e precedenti, rimasti da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008, sono approvati in complessivi euro 457.849.911,92 e riassunti come segue:

residui passivi in carico al 1° gennaio 2008:

euro 928.424.237,64;

minori accertamenti in conto residui passivi:

euro 135.753.494,37;

residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2008:

euro 792.670.743,27;

residui passivi pagati al 31 dicembre 2008:

euro 334.820.831,35;

residui passivi rimasti da pagare al 31 dicembre 2008:

euro 457.849.911,92.

#### Art. 6.

##### *Riepilogo dei residui*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da riscuotere sulle entrate accertate nella competenza dell'esercizio 2008 (art. 1): euro 481.273.825,62;

rimasti da riscuotere sui residui degli esercizi 2007 e precedenti (art. 4): euro 736.752.961,70;

totale: euro 1.218.026.787,32.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da pagare sulle spese impegnate nella competenza dell'esercizio 2008 (art. 2): euro 464.252.247,93;

rimasti da pagare sui residui degli esercizi 2007 e precedenti (art. 5): euro 457.849.911,92;

totale: euro 922.102.159,85.

#### Art. 7.

##### *Situazione di cassa*

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 è determinato in euro 106.540.145,28 in base alle seguenti risultanze del conto reso dal tesoriere:

fondo cassa al 31 dicembre 2007: euro 31.784.940,85;

riscossioni nell'esercizio 2008: euro 2.162.484.074,94;

pagamenti nell'esercizio 2008: euro 2.087.728.870,51;

fondo cassa al 31 dicembre 2008: euro 106.540.145,28.

#### Art. 8.

##### *Situazione finanziaria*

1. L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008 è accertato nell'ammontare di euro 402.464.772,75 derivante da:

entrate in conto competenza rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2008 (art. 1): euro 481.273.825,62;

entrate in conto residui rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2008 (art. 4): euro 736.752.961,70;

fondo cassa al 31 dicembre 2008 (art. 7): euro 106.540.145,28;

spese in conto competenza rimaste da pagare al 31 dicembre 2008 (art. 2): euro 464.252.247,93;

spese in conto residui rimasti da pagare al 31 dicembre 2008 (art. 5): euro 457.849.911,92;

avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2008: euro 402.464.772,75.



## Art. 9.

*Situazione patrimoniale*

1 La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 2008 è approvata nelle seguenti risultanze finali:

attività: euro 3.777.793.347,39;

passività: euro 1.735.255.161,01;

attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 2008:

euro 2.042.538.186,38.

## Art. 10.

*Approvazione del rendiconto generale*

1. È approvato il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2008 della Regione nelle risultanze di cui agli articoli 7, 8 e 9 (allegato A).

## Art. 11.

*Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea*

1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato e dell'Unione europea, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 2008, costituiscono economie di spesa e concorrono alla formazione dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 8.

## Art. 12.

*Disposizioni finanziarie*

1. Sono regolarizzati accertamenti e impegni totali per euro 404,59 sui capitoli di contabilità speciale 13550 «Gestione Fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione» dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente 72670 dello stato di previsione della Spesa.

## Art. 13.

*Pubblicazione del rendiconto generale*

1. Il rendiconto generale della Regione è pubblicato per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

## Art. 14.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 giugno 2009

ROLLANDIN

(Omissis)

09R0670

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2009, n. 26.

**Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32 (Norme per la pubblicazione e la diffusione del *Bollettino ufficiale*).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 13 del 15 luglio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Modifiche all'art. 9 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32 (norme per la pubblicazione e la diffusione del Bollettino ufficiale)*

1. All'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 32/2004, la parola: «progressiva» è soppressa.

## Art. 2.

*Integrazioni all'art. 11 della legge regionale n. 32/2004*

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2004 è aggiunta la seguente: «*b-bis*) nel caso di pubblicazione degli statuti degli enti locali.».

## Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 32/2004*

1. L'art. 14 della legge regionale n. 32/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Direttore*). — 1. Il direttore è un dirigente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, nominato con deliberazione dell'ufficio di presidenza.».

## Art. 4.

*Dichiarazione d'urgenza*


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 10 luglio 2009

BURLANDO

09R0647



LEGGE REGIONALE 10 luglio 2009, n. 27.

**Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni) e misure straordinarie per l'attuazione del riordino delle Comunità montane.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 15 luglio 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

*Capo I*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2008, N. 24 (DISCIPLINA DI RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE, DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERCOMUNALE E NORME A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI)

Art. 1.

*Modifica all'art. 11 della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni)*

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 24/2008 è sostituito dal seguente:

«1. La Comunità montana può stipulare convenzioni, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, con comuni non facenti parte della Comunità montana nonché con altri enti pubblici per l'esercizio, in modo programmato, di servizi e attività.».

Art. 2.

*Modifica all'art. 21 della legge regionale n. 24/2008*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 24/2008 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Ai fini del comma 5 un mandato si intende compiuto qualora il presidente resti in carica per un periodo corrispondente alla metà più un giorno del mandato elettivo dallo stesso ricoperto.».

Art. 3.

*Modifica all'art. 22 della legge regionale n. 24/2008*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 24/2008 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Giunta esecutiva esercita i propri poteri anche dopo la cessazione dalla carica ai sensi del presente articolo fino alla nomina della nuova giunta esecutiva e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla cessazione della carica.».

Art. 4.

*Modifica all'art. 28 della legge regionale n. 24/2008*

1. Al comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 24/2008, dopo le parole: «di altra Comunità montana» sono inserite le seguenti: «o di ente locale».

Art. 5.

*Modifica all'art. 31 della legge regionale n. 24/2008*

1. Al comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 24/2008 le parole: «all'Unione nazionale comuni comunità ed enti della montagna (UNCEM) regionale» sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni maggiormente rappresentative delle Comunità montane liguri».

Art. 6.

*Modifica all'art. 56 della legge regionale n. 24/2008*

1. Il comma 1 dell'art. 56 della legge regionale n. 24/2008 è sostituito dal seguente:

«1. Per i territori non ricompresi nelle Comunità montane derivanti dal riordino di cui alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le deleghe e le attribuzioni di funzioni regionali già conferite alle Comunità montane sono esercitate dagli enti indicati dalle singole leggi regionali di settore. In assenza di una specifica disposizione normativa di individuazione ovvero qualora gli enti indicati non fossero più operanti, le deleghe e le attribuzioni di funzioni regionali già conferite alle Comunità montane sono esercitate dagli enti individuati con atto della giunta regionale, previa consultazione degli enti locali interessati. Per l'esercizio delle attività gli enti individuati ai sensi del presente articolo possono convenzionarsi con le Comunità montane limitrofe.».

*Capo II*

MISURE STRAORDINARIE PER L'ATTUAZIONE DEL  
RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 7.

*Finalità*

1. In relazione alle particolari esigenze finanziarie determinatesi a carico delle Comunità montane nella prima fase del processo di riordino in attuazione della legge regionale n. 24/2008, tenuto conto in particolare della permanenza in servizio del personale delle preesistenti Comunità montane, la Regione concede contributi straordinari al fine di riequilibrare le risorse finanziarie disponibili alle Comunità montane di nuova costituzione.

Art. 8.

*Fondo di riequilibrio*

1. Per le finalità di cui all'art. 7, è istituito un fondo di riequilibrio.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente dalla giunta regionale in funzione di parametri obiettivi di fabbisogno riferiti al personale in servizio al 30 aprile 2009, al fine di integrare i trasferimenti statali e regionali ordinari di natura corrente a favore delle Comunità montane.

3. Le provvidenze di cui alla presente legge sono previste a partire dall'anno 2009, per un periodo massimo di due esercizi finanziari.



## Art. 9.

*Misure per favorire la ricollocazione del personale in esubero*

1. Per la ricollocazione lavorativa del personale in esubero, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le Comunità montane possono stipulare accordi per la copertura, anche in quota parte e per un massimo di due anni, degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale trasferito ad amministrazioni diverse ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono stipulati dalla Comunità montana con l'amministrazione presso la quale il lavoratore viene trasferito e devono prevedere, in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, la restituzione alla Comunità montana delle risorse già trasferite per il pagamento degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale per il periodo successivo alla cessazione dal servizio del lavoratore.

3. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi stipulati dalla Comunità montana con l'amministrazione presso la quale il lavoratore viene trasferito prevedono l'impegno da parte della medesima amministrazione a considerare la somma di cui al comma 1 quale importo che concorre a formare la spesa di personale ai fini del rispetto dei vincoli derivanti dalle rispettive discipline di contenimento della spesa di personale stabilite dalla normativa vigente, con particolare riguardo al rispetto del patto di stabilità interno per gli enti locali ad esso sottoposti.

*Capo III*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 10.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 2009, quantificati in euro 4.000.000,00 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, all'area XIII - Agricoltura, economia montana - Unità previsionale di base 13.112 «Spesa di funzionamento delle Comunità montane».

2. Per l'anno 2010, alla quantificazione del fondo di riequilibrio di cui all'art. 8 si provvede con legge finanziaria.

## Art. 11.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 10 luglio 2009

BURLANDO

09R0648

## LEGGE REGIONALE 10 luglio 2009, n. 28.

**Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 15 luglio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità e ambito di applicazione*

1. La Regione Liguria, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alla direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e successive modifiche ed integrazioni, persegue la tutela e la valorizzazione della biodiversità. La Regione tutela, in particolare, la diversità:

- a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;
- b) degli habitat;
- c) di altre forme naturali del territorio.

2. La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:

- a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;
- b) garantisce il mantenimento o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonché dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale;

c) concorre alla formazione della rete ecologica europea, denominata «Natura 2000», costituita da zone speciali di conservazione (ZSC), zone di protezione speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) e proposte di Siti di importanza comunitaria (pSIC);

d) istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale.

3. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, sia regionali che locali, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.

## Art. 2.

*Competenze della Regione*

1. Sono, in particolare, di competenza della Regione:

- a) l'individuazione, l'approvazione e la modifica dei pSIC e delle ZPS, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;



b) l'elaborazione e l'approvazione delle misure di conservazione;

c) l'espressione del parere in sede di approvazione degli eventuali piani di gestione dei siti della rete Natura 2000, secondo le modalità indicate nella presente legge;

d) l'elaborazione di criteri, linee guida e procedure per la gestione e il monitoraggio dei siti della rete ecologica regionale;

e) la definizione dei criteri, delle linee guida e delle procedure sulla base dei quali effettuare la valutazione di incidenza dei piani, dei progetti e interventi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

f) l'individuazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000;

g) il coordinamento del monitoraggio di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

h) il coordinamento della gestione dei siti della rete Natura 2000 al fine della verifica di efficacia e del mantenimento della coerenza ecologica della rete Natura 2000 e per il perseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelate;

i) l'individuazione degli interventi per la conservazione delle biocenosi ed in particolare delle specie naturali a rischio di estinzione o particolarmente minacciate, anche promuovendo studi ed interventi volti alla conservazione;

j) l'incentivazione delle attività didattico-divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela;

k) il coordinamento della diffusione delle informazioni relative alla rete ecologica regionale;

l) l'individuazione delle misure di salvaguardia a cui sottoporre le specie naturali maggiormente minacciate o vulnerabili e i relativi habitat;

m) l'individuazione delle misure relative ai prelievi delle specie di flora e fauna selvatiche disciplinate dalla presente legge;

n) l'approvazione delle cartografie riportanti la presenza di habitat e specie di valenza naturalistica.

### Art. 3.

#### *Rete ecologica regionale*

1. La giunta regionale istituisce la rete ecologica regionale costituita dall'insieme dei siti della rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultano di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche.

2. La Regione, mediante la rete ecologica regionale, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) mantenere o recuperare la funzionalità degli ecosistemi sul territorio regionale;

b) assicurare la coerenza ecologica della rete Natura 2000 in applicazione della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, evitando la frammentazione ambientale relativamente agli habitat peculiari delle specie oggetto di conservazione di ciascun sito rete Natura 2000;

c) favorire la connettività ecologica fra le popolazioni delle specie di interesse comunitario entro e fra i siti della rete Natura 2000.

### TITOLO II

#### STRUMENTI DI TUTELA

### Art. 4.

#### *Misure di conservazione*

1. La Regione, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, elabora e adotta, con deliberazione della giunta regionale, sulla base dei criteri e linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i SIC e le relative aree di collegamento ecologico-funzionali, le misure di conservazione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche ed

integrazioni, prevedendo, altresì, eventuali procedure semplificate per la Valutazione di incidenza di cui all'art. 6, in relazione a specifiche misure di conservazione.

2. Le misure di conservazione sono depositate presso la Regione e pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria e nel sito informatico della stessa affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni scritte nei successivi trenta giorni.

3. La giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute entro i successivi sessanta giorni e, sentita la commissione consiliare competente, trasmette le misure di conservazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'adozione del decreto di designazione delle ZSC.

4. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, di cui al comma 3, la giunta regionale approva le misure di conservazione.

5. La Regione approva, altresì, con proprio regolamento, le misure di conservazione delle ZPS.

6. Le misure di conservazione approvate sono immediatamente efficaci e vincolanti e prevalgono, nei casi previsti nelle medesime, sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello vigenti o adottati.

7. La delibera di approvazione delle misure di conservazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria. Le misure di conservazione sono pubblicate sul sito informatico regionale.

8. La giunta regionale individua i siti per i quali sia necessaria l'adozione di un piano di gestione, ove le misure di conservazione non siano valutate sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti dalla direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000.

### Art. 5.

#### *Piani di gestione*

1. Nel caso di cui all'art. 4, comma 8, il piano di gestione del sito è predisposto dal relativo ente di gestione, che procede all'elaborazione in modo specifico od integrato ad altri piani di sviluppo conformemente alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie di interesse comunitario.

2. Il piano di gestione è redatto secondo le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000). La giunta regionale specifica, attraverso linee guida, indirizzi e criteri, ulteriori contenuti e modalità per la predisposizione del piano.

3. Il piano è adottato dall'ente gestore e depositato per trenta giorni nella propria sede e contestualmente pubblicato all'albo pretorio dei comuni interessati per trenta giorni consecutivi, entro i quali chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'ente gestore osservazioni scritte.

4. Nei successivi quarantacinque giorni l'ente gestore si esprime sulle osservazioni presentate e, nei quindici giorni successivi, trasmette il piano alla giunta regionale che esprime parere vincolante entro sessanta giorni. L'ente gestore approva il piano entro i successivi trenta giorni. Il piano approvato in difformità dal parere regionale è nullo.


5. I piani di gestione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

6. I piani di gestione sono aggiornati con cadenza settennale. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti del monitoraggio di cui all'art. 13.

### Art. 6.

#### *Valutazione di incidenza*

1. L'approvazione di piani, progetti e interventi che interessano i siti della rete Natura 2000 è condizionata all'esito favorevole della valutazione di incidenza, fatti salvi i casi previsti dall'art. 5, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni. La valutazione di incidenza, ove richiesta in base ai criteri di cui al comma 2, costituisce parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di



autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di incidenza, ove richiesta, sono nulli.

2. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, approva i criteri, le linee guida e le procedure per l'applicazione della valutazione di incidenza.

3. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di coordinamento regionale in materia, gli enti competenti alla valutazione di incidenza trasmettono alla Regione, entro centoventi giorni, gli esiti di ogni Valutazione di incidenza, nonché una relazione annuale contenente la lista delle valutazioni rese.

#### Art. 7.

##### *Valutazione di incidenza di piani*

1. Sono soggetti a Valutazione di incidenza i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i Piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, che interessano i siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione.

2. La procedura di valutazione di incidenza dei piani è ricompresa nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto stabilito dalle norme regionali in materia.

#### Art. 8.

##### *Valutazione di incidenza di progetti e interventi*

1. La valutazione di incidenza di progetti e interventi, condotta nel rispetto dei criteri, delle linee guida e delle procedure di cui all'art. 6, nonché sulla base delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione, è effettuata:

a) dai soggetti gestori dei siti rete Natura 2000 individuati dalla presente legge;

b) dalla Regione nei casi di cui all'art. 9.

2. Sono soggetti a valutazione di incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, gli interventi ed i progetti che interessano i siti della rete Natura 2000 suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non siano direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

3. Sono esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, a meno che l'oggetto stesso degli interventi di cui sopra non risulti elemento sostanziale per la salvaguardia delle specie per le quali il sito è stato individuato nella rete Natura 2000 dalle misure di conservazione di ciascun sito e/o dall'eventuale piano di gestione o, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000.

4. Nei casi di progetti soggetti a procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che interessano i siti della rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della procedura di VIA che considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie.

#### Art. 9.

##### *Valutazione di incidenza di competenza regionale*

1. La valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, secondo le modalità individuate dalla giunta regionale, nei seguenti casi:

a) progetti regionali;

b) progetti che coinvolgono più siti rete Natura 2000 con diverso ente gestore;

c) qualora vi sia identità fra l'ente proponente di progetti e interventi e l'ente competente ad esprimere la valutazione di incidenza;

d) progetti e interventi ricompresi negli allegati 1, 2 e 3 della legge regionale n. 38/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

e) autorizzazione di interventi e progetti rientranti nei casi previsti dall'art. 5, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

f) progetti ed interventi che interessino SIC marini.

#### Art. 10.

##### *Gestori dei siti Natura 2000*

1. Alla gestione dei siti rete Natura 2000 sono preposti gli enti gestori delle aree naturali protette, le province e la Regione.

#### Art. 11.

##### *Funzioni e compiti dell'ente gestore dei siti della rete Natura 2000*

1. Al fine di assicurare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie per i quali sono stati individuati i siti rete Natura 2000, l'ente gestore svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) provvede alla gestione dei siti, garantendo l'attuazione delle misure di conservazione o dei piani di gestione;

b) predispone il piano di gestione di cui all'art. 5;

c) svolge il monitoraggio degli habitat e delle specie presenti nei siti di competenza sulla base degli indirizzi e criteri individuati dalla giunta regionale e sulla base della programmazione, di cui alla lettera h), garantendo i necessari raccordi delle attività con l'osservatorio regionale della biodiversità di cui all'art. 14;

d) emana eventuali disposizioni regolamentari di comportamento e di uso delle risorse territoriali per prevenire danni alla conservazione dei siti, ove necessario;

e) effettua la valutazione di incidenza, nei casi e secondo le modalità previste dalla Regione;

f) esercita la vigilanza anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e degli altri organi di vigilanza che operano in campo ambientale ed assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla presente legge;

g) predispone ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, la relazione sulle attività svolte ai sensi del presente articolo;

h) effettua ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, la programmazione delle attività previste per l'anno successivo, nonché un rapporto sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie e sulle priorità di conservazione da attuare. La giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa, esprime un parere vincolante sulla compatibilità del programma delle attività e sulle priorità da attuare, con l'obiettivo della conservazione della coerenza e della funzionalità della rete Natura 2000.

#### Art. 12.

##### *Poteri sostitutivi*


1. La Giunta regionale in caso di accertata e persistente inerzia nell'esercizio delle attività di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b), c), e), f) ed h), previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti gestori dei siti della rete Natura 2000 nominando un commissario *ad acta*, con oneri a carico dell'ente inadempiente.

2. L'atto di sostituzione è adottato sentito l'ente interessato.

#### Art. 13.

##### *Monitoraggio*

1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate dalla giunta regionale in conformità con le linee guida definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



2. Gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, nonché gli enti pubblici che raccolgono dati o gestiscono sistemi informativi relativi allo stato di conservazione della biodiversità ligure, sono tenuti a trasmetterli all'osservatorio ligure della biodiversità di cui all'art. 14, sulla base degli indirizzi e delle specifiche definite dalla giunta regionale al fine di implementare il Sistema informativo della biodiversità della Regione Liguria.

#### Art. 14.

##### *Osservatorio regionale della biodiversità*

1. È istituito l'osservatorio ligure della biodiversità, denominato LIBIOSS, allo scopo di acquisire e di organizzare i dati inerenti il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, nazionale e regionale raccolti dai vari soggetti che operano sul territorio ligure. Tali dati fanno parte del Sistema informativo regionale della biodiversità che è parte del Sistema informativo regionale ambientale della Liguria (SIRAL), di cui alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (nuovo ordinamento dell'ARPAL e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'osservatorio regionale della biodiversità è gestito da ARPAL ed è deputato, in particolare, all'inserimento, elaborazione, archiviazione dei dati che alimentano le banche dati costituenti il Sistema informativo regionale della biodiversità ed all'aggiornamento delle relative cartografie sulla biodiversità.

3. La Regione, al fine dell'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge, può avvalersi dell'università stipulando apposite convenzioni, in particolare con riferimento a:

a) validazione dei dati naturalistici che entrano a far parte del sistema informativo regionale della biodiversità;

b) individuazione degli standard necessari alla identificazione dello stato di conservazione soddisfacente per specie e habitat naturali;

c) iniziative e ricerche volte a valutare lo stato generale di salute della fauna e della flora selvatiche presente sul territorio regionale.

4. La Giunta regionale disciplina il funzionamento dell'osservatorio ligure della biodiversità, definendo inoltre le direttive tecniche delle attività.

### TITOLO III

#### TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA E DELLA FAUNA

#### Art. 15.

##### *Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1984, n. 9 (norme per la protezione della flora spontanea)*

1. Gli allegati A, B e C della legge regionale n. 9/1984 sono sostituiti dagli allegati A e B della presente legge. L'allegato A comprende, altresì, le specie di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 16.

##### *Tutela della fauna*

1. Sono considerate protette tutte le specie animali ricomprese negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche ed integrazioni, le specie di cui all'allegato II della convenzione di Berna, recepita dall'Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503 (ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e all'ambiente naturale in europa, con allegati adottati a Berna il 19 settembre 1979), nonché le specie animali individuate nell'allegato C della presente legge, per le quali sono vietati:

a) la cattura e l'uccisione;

b) il deterioramento e la distruzione degli habitat delle specie e, in particolare, i siti di riproduzione, di riposo e di attività trofica;

c) la perturbazione, specie nel periodo della riproduzione, dello svernamento e dell'estivazione;

d) la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi;

e) la detenzione, il trasporto e il commercio.

2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie alle quali si applica il presente articolo. Il divieto di raccolta, trasporto, commercializzazione e detenzione vale per gli esemplari vivi o morti, nonché per parti di essi.

3. Resta ferma la disciplina prevista dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) e successive modifiche ed integrazioni.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3 è consentito il trasporto e il commercio per uso alimentare di esemplari morti di rane verdi e di chiocciole provenienti da allevamento, nonché il trasporto ed il commercio di manufatti con corallo non raccolto in territorio ligure.

5. Gli esemplari di cui al comma 4 o parti di essi immessi sul mercato devono essere accompagnati da certificato redatto dal produttore e indicante le specie, la provenienza ed il peso complessivo.

6. È vietato danneggiare, disperdere o distruggere intenzionalmente nidi di formiche del gruppo formica Rufa o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti così come è altresì vietato detenere o commerciare nidi di suddette formiche. Al Corpo forestale dello Stato è data facoltà di autorizzare la cessione di nidi di formica Rufa per attuare programmi di lotta biologica.

#### Art. 17.

##### *Prelievi*

1. La Regione può concedere, in deroga all'art. 16, per motivi strettamente scientifici e didattici, l'autorizzazione al prelievo, raccolta e allevamento di limitati quantitativi delle specie di cui all'allegato C da stabilirsi di volta in volta, fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al fine di garantire la compatibilità del prelievo, della raccolta e dell'allevamento con l'esigenza di conservare le popolazioni selvatiche, l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere subordinata alla conoscenza dello status della specie oggetto del prelievo, della raccolta e dell'allevamento.

3. Per le specie di uccelli soggette a tutela dalla presente legge e ricomprese negli allegati della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche ed integrazioni, il prelievo, nel territorio al di fuori di ZPS, è disciplinato secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per le specie di cui all'allegato D il prelievo è disciplinato secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) e successive modifiche ed integrazioni. Nei siti rete Natura 2000 il prelievo per le suddette specie è disciplinato dalle misure di conservazione o dai piani di gestione.

5. Ad insegnanti o a personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito raccogliere e allevare in cattività girini di rospo comune (Bufo Bufo) per motivi didattici.



TITOLO IV  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.  
*Sanzioni*

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 300,00 a euro 3.000,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 16;

b) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti o interventi in assenza della valutazione di incidenza, ovvero in difformità alle prescrizioni della valutazione di incidenza;

c) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti, interventi, attività in contrasto con le misure di salvaguardia, di conservazione o con quanto disposto nei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000.

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1, nonché per le violazioni punite ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 9/1984, così come modificato dalla presente legge, si provvede ai sensi della legge regionale n. 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 e dall'art. 13 della legge regionale n. 9/1984, così come modificato dalla presente legge, sono esercitate dagli enti gestori dei siti rete Natura 2000. Al di fuori dei siti rete Natura 2000 le funzioni amministrative di cui al presente comma sono esercitate dalle province.

4. Gli introiti delle sanzioni sono destinati agli enti di cui al comma 3 per attività di tutela della biodiversità, secondo quanto previsto nella programmazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera g).

5. Nel caso di realizzazione di opere ed interventi, ai quali si applicano le sanzioni di cui al comma 1, la Regione, anche su segnalazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato, può disporre la sospensione dei lavori e/o la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di mancata demolizione e di ripristino, la Regione provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

6. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, i soggetti preposti alla vigilanza possono provvedere alla confisca dell'animale e, ove possibile, alla liberazione immediata sul sito di raccolta.

Art. 19.  
*Vigilanza e sorveglianza*

1. Le funzioni di sorveglianza di cui alla presente legge sono svolte dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dagli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, ivi compresi gli organi e i soggetti che esercitano la vigilanza faunistica, venatoria e ittica ai sensi della normativa vigente.

Art. 20.  
*Disposizioni transitorie e finali*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale adotta le misure di conservazione di cui all'art. 4, comma 1.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nelle more della designazione delle ZSC, gli enti gestori per ciascun sito della rete Natura 2000 sono quelli individuati nell'allegato E. Sono fatte salve diverse disposizioni di legge.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modifiche ed integrazioni, il patrimonio forestale regionale ricadente nei siti della rete Natura 2000 è gestito dal Corpo forestale dello Stato, d'intesa con l'ente gestore.

5. Nelle more dell'approvazione delle misure di conservazione, la giunta regionale approva opportune misure di salvaguardia per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui le zone sono state designate.

6. Fino all'adozione dei criteri, linee guida e procedure di cui all'art. 6, comma 2, e delle norme regionali di cui all'art. 7, comma 2, continuano ad applicarsi i provvedimenti regionali già assunti in materia di valutazione di incidenza.

7. Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni di cui all'art. 16 coloro che detengano, in cattività o *post mortem*, animali appartenenti a specie tutelate ai sensi della presente legge e che abbiano dato già comunicazione alle province ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 (tutela della fauna minore) e successive modifiche ed integrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nell'allegato A della legge regionale n. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni al punto 3, dopo la parola:

«VAS» sono aggiunte le seguenti «e di valutazione di incidenza».

9. Nell'allegato A della legge regionale n. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al punto 5, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) gestione dell'osservatorio regionale della biodiversità».

10. Nell'allegato B della legge regionale n. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al punto 1 la lettera b) è soppressa.

11. Nell'art. 3 della legge regionale n. 9/1984 le parole: «tabella C» sono sostituite con le seguenti: «tabella B».

12. L'art. 13 della legge regionale n. 9/1984 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 — 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 300,00 ad euro 3.000,00 per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 9, che comportino danno alle specie di cui all'allegato B e per chi non provveda alla comunicazione di cui all'art. 10, terzo comma;

b) da euro 600,00 ad euro 6.000,00 per la violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 6, 7 e 9, che comportino danno delle specie di cui all'allegato A, e per chi pone in commercio le piante protette non spontanee di cui all'art. 10, primo comma, senza il certificato di provenienza di cui al secondo comma dello stesso articolo.

c) da euro 50 ad euro 300 per le violazioni di cui agli articoli 3 e 8.

2. Sono inoltre confiscate le piante protette ai sensi della presente legge in relazione alle quali è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.».


13. La lettera C) della tabella A, allegata alla legge regionale n. 16 novembre 2004, n. 21 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) è sostituita dalla seguente:

«C) Misure minime

Cheppia  
*Alosa fallax nilotica* cm 40

Trota europea (Fario)  
*Salmo trutta trutta* cm 20

Trota macrostigma  
*Salmo trutta macrostigma compresi gli ibridi* cm 35 - Con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non compresi gli ibridi inferiore a 22 cm da parte delle province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle province stesse)



Trota marmorata <i>Salmo trutta marmoratus</i> compresi gli ibridi	cm 35 - Con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non compresi gli ibridi inferiore a 22 cm da parte delle province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle province stesse)
Trota iridea (compresi ibridi) <i>Oncorhynchus mykiss</i>	cm 20
Salmerino di torrente (compresi ibridi) <i>Salvelinus fontinalis</i>	cm 22
Temolo <i>Thymallus thymallus</i>	cm 30
Carpa erbivora o Amur <i>Ctenopharyngodon idella</i>	cm 35
Carpa argentata (Temolo russo) <i>Hipophthalmichthys nobilis</i>	cm 35
Carpa testagrossa <i>Hipophthalmichthys molitrix</i>	cm 35
Vairone <i>Leuciscus souffia muticellus</i>	cm 12
Mugilidi e cefali Generi <i>Mugil</i> , <i>Chelon</i> , <i>Liza</i>	cm 20
Luccio <i>Exos lucius</i>	cm 50
Cavedano <i>Leuciscus cephalus</i>	cm 20
Tinca <i>Tinca tinca</i>	cm 20
Barbo <i>Barbus plebejus</i>	cm 30
Barbo canino <i>Barbus meridionalis</i>	cm 20
Persico reale <i>Perca fluviatilis</i>	cm 20
Persico trota <i>Micropterus salmoides</i>	cm 25
Anguilla <i>Anguilla anguilla</i>	cm 40
Carpa (tutte le forme e varietà) <i>Cyprinus carpio</i>	cm 35
Rovella <i>Rutilus rubilio</i>	tutela integrale
Lasca <i>Chondrostoma genei</i>	cm 15
Gobione <i>Gobio gobio</i>	cm 12
Triotto <i>Rutilus erythrophthalmus</i>	cm 12
Scardola <i>Scardinius scardata</i>	cm 20
Tutte le altre specie	cm 7

Le lunghezze minime totali sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Per quanto riguarda altre specie marine, rinvenibili occasionalmente nelle acque interne, si rimanda alle decisioni della commissione tecnica regionale.».

14. Alla lettera D) della tabella A, allegata alla legge regionale n. 21/2004 dopo le parole: «Persico trota 15 aprile 15 giugno», sono inserite le seguenti :

«Lasca <i>Chondrostoma genei</i>	15 aprile 30 giugno
Cobite <i>Cobitis tenia bilineata</i>	1° aprile 31 luglio
Barbo <i>Barbus plebejus</i>	1° aprile 30 giugno
Barbo canino <i>Barbus meridionalis</i>	1° aprile 30 giugno
Gobione <i>Gobio gobio</i>	15 aprile 15 giugno
Triotto <i>Rutilus erythrophthalmus</i>	1° maggio 30 giugno
Scardola <i>Scardinius scardata</i>	1° maggio 15 luglio».

15. In caso di modifiche nomenclatoriali, dovute a revisioni o nuovi studi tassonomici, le specie o le sottospecie ricomprese negli allegati A, B, C e D, che cambiano denominazione o classificazione, sono assoggettate alla medesima forma di tutela prevista per il taxon riportato originariamente nella presente legge.

16. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva le modifiche agli allegati A, B, C, e D alla presente legge, nel caso di modifiche normative, di nuove conoscenze scientifiche o in base agli esiti del monitoraggio di cui all'art. 13.

Art. 21.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati gli articoli 5, 12 e 15 della legge regionale n. 9/1984. È altresì soppressa la tabella C della legge regionale n. 9/1984.

2. È abrogata la legge regionale n. 4/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 mediante utilizzo in termini di competenza di quota di euro 100.000,00 dell'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008 ed all'iscrizione in termini di competenza del medesimo importo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 nell'Area IV «Ambiente» all'U.P.B. 4.101 «Interventi e studi in materia di tutela ambientale».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 10 luglio 2009

BURLANDO

09R0649



## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 maggio 2009, n. 0139/Pres.

**Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 58 (Regolamento applicativo della «misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori» del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Friuli-Venezia Giulia).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 23  
del 10 giugno 2009)

### IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

Vista la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007, con la quale la commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2985, del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, così come approvato dalla commissione europea (di seguito denominato PSR);

Visto il «Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» (di seguito denominato Regolamento) approvato con proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. e modificato con proprio decreto 18 marzo 2008, n. 084/Pres.;

Atteso che con proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 058/Pres., è stato emanato il «Regolamento applicativo della «misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori» del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il successivo proprio decreto 19 marzo 2008, n. 085/Pres., recante «Modifiche al regolamento applicativo della «misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori» del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Preso atto della necessità di omogeneizzare le procedure di approccio e i contenuti generali a tutta la normativa di attuazione del PSR;

Considerato opportuno apportare modifiche tecniche al regolamento in esame, al fine di consentire una razionalizzazione e omogeneità delle procedure attuative dell'intero PSR;

Ritenuto di emanare l'allegato regolamento recante ulteriori modifiche tecniche al «Regolamento applicativo della «misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori» del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Friuli-Venezia Giulia», emanato con proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 058/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale», approvato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42, dello statuto di autonomia;

Visto l'art. 14, della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12, dello statuto di autonomia) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 948;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 58 (Regolamento applicativo della «misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori» del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Friuli-Venezia Giulia) allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 58 (Regolamento applicativo della «misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori» del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).**

Art. 1.

*Sostituzione del comma 1, dell'art. 17, del decreto del Presidente della Regione n. 58/2008*

1. Il comma 1, dell'art. 17, del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 58 (Regolamento applicativo della «misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori» del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di aiuto è compilata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) secondo le modalità ivi predisposte e presentata in formato cartaceo, sottoscritta dal richiedente e corredata dalla documentazione richiesta all'Ufficio attuatore competente per territorio, sulla base della SAU in regione, entro il termine perentorio di sei mesi successivi all'insediamento.»

Art. 2.

*Inserimento dell'art. 24-bis, al decreto del Presidente della Regione n. 58/2008*

1. Dopo l'art. 24, del decreto del Presidente della Regione n. 58/2008, è inserito il seguente: «art. 24-bis, riferimenti normativi.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento al programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54.



## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

## TONDO

09R0636

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 maggio 2009, n. 0140/Pres.

**Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa), in attuazione del regolamento (CE) 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del Feaga e del Feasr.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 23  
del 10 giugno 2009)

## IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR ed in particolare la lettera c), dell'Allegato I, contenente i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori che prevede le condizioni che devono essere soddisfatte nel caso in cui l'organismo pagatore deleghi compiti ad altri organismi;

Visto l'art. 3-bis, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59» che prevede che gli organismi pagatori possano incaricare i centri autorizzati di assistenza agricola (Caa), con apposita convenzione, di svolgere attività di assistenza agli agricoltori, ai sensi e per gli effetti di cui al punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/1995, abrogato e sostituito dal regolamento (CE) 885/2006;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001, che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, recante «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola» che ha ridefinito i requisiti oggettivi e soggettivi per lo svolgimento delle attività dei centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) e che abroga il precedente decreto ministeriale del 27 marzo 2001;

Considerato che il proprio decreto 24 luglio 2002, n. 0221/Pres., recante «Regolamento per l'abilitazione e la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola, in attuazione del regolamento (CE) 1663/1995 della commissione del 7 luglio 1995. Approvazione», non risulta conforme alla nuova disciplina comunitaria e nazionale in materia;

Ritenuto opportuno e necessario definire le disposizioni per l'autorizzazione e per la vigilanza dei Caa in attuazione del regolamento (CE) n. 885/2006 e in conformità del decreto legislativo n. 165/1999 e del decreto ministeriale 27 marzo 2008;

Considerato che i Caa, in conformità dell'art. 3-bis, del decreto legislativo n. 165/1999, svolgono le seguenti attività di assistenza agli agricoltori:

a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, nelle domande di ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;

c) interrogare le banche dati del SIAN al fine della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati;

Considerato che spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di Caa all'interno del proprio territorio, nonché la vigilanza sugli stessi;

Ritenuto di emanare un «regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività dei centri autorizzati di assistenza agricola (Caa), in attuazione del regolamento (CE) 885/2006 della commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2009, n. 1109, con cui è stato approvato il regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività dei centri autorizzati di assistenza agricola (Caa), in attuazione del regolamento (CE) 885/2006 della commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Visto il decreto del direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali n. 934 del 22 maggio 2009, con cui, ai sensi dell'art. 7, comma 34, della legge regionale n. 26 gennaio 2004, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)», è stata apportata la correzione di un errore materiale alla lettera c), del comma 12, dell'art. 6, del Regolamento approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 14 maggio 2009, n. 1109;

Visto l'art. 14, della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12, dello statuto di autonomia) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42, dello statuto di autonomia della Regione;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività dei centri autorizzati di assistenza agricola (Caa), in attuazione del regolamento (CE) 885/2006 della commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR» allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



**Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa), in attuazione del regolamento (CE) 885/2006 della commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del Feaga e del Feasr.**

**Art. 1.**

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività dei centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) in attuazione del regolamento (CE) 885/2006 della commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, nonché in conformità all'art. 3-bis, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola).

**Art. 2.**

*Definizioni*

1. Per Caa ovvero centro autorizzato di assistenza agricola, si intende la società che ha ottenuto la relativa autorizzazione da parte della Regione competente per territorio, in conformità all'art. 3-bis, del decreto legislativo n. 165/1999 e dell'art. 9, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008.

2. Possono chiedere l'autorizzazione ad operare quali centri autorizzati di assistenza agricola le società di capitali costituite dai seguenti soggetti:

a) organizzazioni agricole maggiormente rappresentative in conformità all'art. 3-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1999, rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e presenti in almeno 5 regioni;

b) associazioni di produttori e lavoratori con finalità statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria operanti nel settore e rappresentate in seno al CNEL;

c) associazioni di liberi professionisti costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attività professionale di cui all'art. 2229 del codice civile, che comprenda ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle del Caa.

**Art. 3.**

*Attività*

1. Il Caa può svolgere:

a) le attività di servizio di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 165/1999, sulla base di specifiche convenzioni sia con l'organismo di coordinamento sia con gli organismi pagatori, a meno che dette attività di servizio non siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria o nazionale ad altri soggetti;

b) ulteriori servizi e attività, sulla base di specifiche convenzioni con le regioni, le province autonome e altri soggetti pubblici secondo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165/1999;

c) attività di verifica della completezza documentale nella fase istruttoria delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

2. Per lo svolgimento delle proprie attività il Caa può avvalersi di società di servizi con capitale sociale interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il Caa.

3. La responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi per conto del Caa permane in capo a quest'ultimo.

**Art. 4.**

*Richiesta di autorizzazione a svolgere le attività di Caa*

1. Le società con sede legale nella Regione Friuli-Venezia Giulia che intendono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di centro autorizzato di assistenza agricola presentano alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali apposita istanza contenente:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società richiedente;

b) copia della polizza assicurativa stipulata in conformità all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2008, da cui risulta l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;

c) relazione tecnica concernente l'ambito territoriale in cui il Caa intende operare, la struttura tecnica e informatica, la pianta organica, gli strumenti e la capacità operativa della società richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi in conformità all'art. 12, del decreto ministeriale 27 marzo 2008;

d) elenco degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale, completo dei relativi dati anagrafici della società richiedente e delle società di servizio di cui intende avvalersi;

e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni in ordine al possesso dei requisiti soggettivi indicati all'art. 8, del decreto ministeriale 27 marzo 2008, rilasciate da amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori della società richiedente e delle società di servizio di cui intende avvalersi, ai sensi dell'art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

f) delibera di nomina del responsabile tecnico, comprensiva dei relativi dati anagrafici e attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 27 marzo 2008;

g) elenco delle sedi presso cui il richiedente intende prestare assistenza agli utenti;

h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, relativa al fatto che i locali sono adibiti esclusivamente all'attività di Caa ovvero alla contestuale attività di CAF purché sia dichiarato che lo svolgimento delle due attività avvenga in orari e giorni diversi, oppure, utilizzando spazi e postazioni operative differenti;

i) dati relativi alle società di servizi di cui la società richiedente intende avvalersi;

j) carta dei servizi contenente le condizioni oggettive e soggettive dell'attività prestata agli utenti e l'indicazione delle modalità previste per sporgere reclamo agli organismi pagatori in caso di disfunzioni nell'esercizio del mandato;

k) copia della deliberazione dell'organo amministrativo della società richiedente con la quale si dispone la certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione a ciò abilitate ovvero la funzione della revisione interna secondo i requisiti stabiliti dall'Associazione italiana internal auditor;

l) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in ordine all'assolvimento degli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei dipendenti o collaboratori della società richiedente e delle società di cui intende avvalersi.

**Art. 5.**

*Requisiti minimi di garanzia e funzionamento*

1. La società richiedente per ottenere il riconoscimento ad operare quale Caa deve possedere i requisiti minimi di garanzia e funzionamento di cui al Capo II del decreto ministeriale 27 marzo 2008, come definiti



nel «Manuale delle procedure per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola» di cui all'art. 8.

#### Art. 6.

##### *Verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento*

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, verifica i requisiti minimi di garanzia e funzionamento, anche riguardo alle società di servizi di cui si avvale eventualmente il Caa.

2. La Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione provvede alla verifica della richiesta e, entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento, invia la comunicazione degli esiti alla società richiedente e all'organismo pagatore.

3. A seguito della conclusione dell'istruttoria con decreto del direttore del servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie si provvede all'adozione del decreto di autorizzazione della società richiedente ad operare come Caa.

4. Nel caso in cui uno o più degli elementi o documenti richiesti risultino essere assenti ovvero incompleti, il direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie può stabilire un termine perentorio di trenta giorni per la regolarizzazione della domanda e per la presentazione di eventuale documentazione integrativa.

5. La comunicazione di cui al comma 4, sospende i termini di cui al comma 2, per la conclusione del procedimento, sino alla presentazione da parte della società richiedente della documentazione richiesta.

6. La mancata presentazione delle integrazioni richieste ai sensi del comma 4, nel termine assegnato, comporta il rigetto della domanda.

7. La società richiedente può utilizzare la denominazione Caa solo dopo il riconoscimento da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia.

8. La Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, predispone un piano annuale di controlli a campione sui Caa per i quali ha concesso l'autorizzazione e sulle società di cui essi si avvalgono, in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal decreto ministeriale 27 marzo 2008.

9. Per l'espletamento dei controlli delle sedi ubicate sul territorio regionale la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali potrà avvalersi delle proprie strutture periferiche.

10. Per i controlli delle sedi operative ubicate fuori dal territorio regionale, la Regione Friuli-Venezia Giulia si avvale delle regioni e delle province autonome nel cui ambito territoriale sono ubicate le strutture dei Caa oggetto di verifica.

11. Le risultanze dei controlli sono trasmesse annualmente al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

12. La società che ha ottenuto l'autorizzazione ad operare come Caa è tenuta alla presentazione annuale della seguente documentazione:

a) bilancio certificato secondo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 7, del decreto ministeriale 27 marzo 2008;

b) dichiarazioni sostitutive di certificazioni in ordine al possesso dei requisiti soggettivi indicati all'art. 8, del decreto ministeriale 27 marzo 2008, rilasciate da amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori della società richiedente e delle società di servizio di cui intende avvalersi, ai sensi dell'art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

c) dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in ordine all'assolvimento degli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori e delle società di cui intende avvalersi di cui all'art. 4, lettera l);

d) ogni altro atto di modifica della documentazione a corredo dell'istanza di cui all'art. 4.

#### Art. 7.

##### *Revoca dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Caa*

1. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Caa è revocata nel caso in cui:

a) nello svolgimento dell'attività affidata al Caa vengano commesse gravi e ripetute violazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

b) non siano osservati le prescrizioni e gli obblighi previsti dalle convenzioni stipulate dal Caa con le regioni, le province autonome, gli organismi pagatori e/o altri soggetti pubblici;

c) non sia presentato il bilancio annuale certificato con cadenza annuale;

d) non sussistano i requisiti minimi di garanzia e funzionamento di cui al Capo II, del decreto ministeriale 27 marzo 2008, come definiti nel «Manuale delle procedure per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività dei centri autorizzati di assistenza agricola»;

e) i locali non siano adibiti ad uso esclusivo di Caa o contestuale attività di centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF) purché sia dimostrato che lo svolgimento delle due attività avvenga in orari e giorni diversi oppure utilizzando spazi e postazioni operative differenti.

2. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nel caso in cui rilevi direttamente, o attraverso altre regioni e province autonome, la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, redige contestazione da notificare al legale rappresentante del Caa o delle società di cui esso si avvale, assegnando un termine di sessanta giorni per provvedere. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine la Regione Friuli-Venezia Giulia revoca l'autorizzazione al Caa entro i successivi quindici giorni.

3. La Regione Friuli-Venezia Giulia, dà immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione all'organismo di coordinamento ed agli organismi pagatori competenti.

#### Art. 8.

##### *Indicazioni operative e modulistica*

1. Il presente regolamento è integrato dal «Manuale delle procedure per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività dei centri autorizzati di assistenza agricola» di cui all'allegato A e dalla modulistica di cui ai seguenti allegati:

B: «Autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di Caa» e allegati B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7;

C: «Apertura di nuova sede operativa»;

D: «Variazione di indirizzo di sede operativa»;

E: «Chiusura di sede operativa»;

F: «Verbale relativo al sopralluogo di verifica in loco dei Caa».

#### Art. 9.

##### *Rinvii*


1. Per tutto quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 27 marzo 2008.

2. Per tutto quanto ivi non previsto in materia di procedimento amministrativo si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 10.

##### *Norma transitoria*

1. In conformità e per gli effetti dell'art. 15 del decreto ministeriale 27 marzo 2008, i Caa e le società abilitati ad operare in Regione al 7 maggio 2008, data di pubblicazione dello stesso decreto ministeriale, continuano ad operare nei dodici mesi successivi. Entro sessanta giorni da quest'ultima data, la Regione Friuli-Venezia Giulia, esercita i controlli sui Caa operanti nell'ambito territoriale di propria competenza, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi di garanzia



e funzionamento di cui al Capo II del decreto ministeriale 27 marzo 2008 come definiti nel «Manuale delle procedure per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività dei centri autorizzati di assistenza agricola». La carenza dei requisiti suddetti comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei propri compiti e funzioni da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 11.  
*Abrogazione*

1. Il decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2002, n. 221 (Regolamento per l'abilitazione e la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola, in attuazione del regolamento (CE) 1663/1995 della commissione del 7 luglio 1995) è abrogato.

Art. 12.  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto il *Presidente*: TONDO

(*Omissis*).

09R0637

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
23 giugno 2009, n. 165/Pres.

**Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti, interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti d'interesse per il settore della ricerca (articolo 8, commi 23 e 24, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*  
n. 27 dell'8 luglio 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8, comma 23, della legge regionale n. 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), ai sensi del quale, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università della regione e ad altri soggetti pubblici o privati aventi finalità scientifico-culturali o di ricerca, contributi per la realizzazione di progetti, interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti d'interesse per il settore della ricerca;

Visto il successivo comma 24, dell'art. 8, della sopra citata legge regionale n. 17/2008, il quale prevede che «con regolamento da approvarsi con delibera della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti al comma 23»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2009, n. 1110, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti, interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti d'interesse nel settore della ricerca (art. 8, commi 23 e 24, della legge regionale n. 30 dicembre 2008, n. 17)» ed è stato disposto di trasmettere il testo del regolamento al Consiglio regionale per la formulazione del parere da parte della competente commissione;

Vista la nota del Consiglio regionale prot. 2.6/4645-09 dell'11 giugno 2009, con la quale è stato comunicato che la VI commissione consiliare permanente, nella seduta del 10 giugno 2009, ha espresso all'unanimità parere favorevole sul regolamento in questione, con alcune osservazioni in merito all'opportunità di incrementare significativamente l'importo delle attività da finanziare con procedimento valutativo a sportello e la misura del contributo, passando da 5.000 a

15.000 euro ed in merito ai criteri di valutazione delle attività, evidenziando forme di collaborazione tra istituti di ricerca;

Visto il testo del regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti, interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti d'interesse nel settore della ricerca, modificato in considerazione delle osservazioni della commissione;

Visto l'art. 42, dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2009, n. 1386, con la quale la Giunta medesima ha approvato in via definitiva il «Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti, interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti d'interesse nel settore della ricerca (art. 8, commi 23 e 24, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti, interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti d'interesse per il settore della ricerca (art. 8, commi 23 e 24 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17)» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(*Omissis*).

09R0631

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 9.

**Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale*  
della Regione Emilia-Romagna n. 127 del 23 luglio 2009)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Automazione e manutenzione*  
*del sistema informativo regionale*

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del



Sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 03905 «Spese per l'automazione dei servizi regionali (legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)»;

Esercizio 2009: euro 2.000.000,00;

b) Cap. 03910 «Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)»;

Esercizio 2009: euro 1.345.000,00;

c) Cap. 03937 «Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e legge regionale 24 maggio 2004, n. 11)»;

Esercizio 2009: euro 9.100.000,00.

#### Art. 2.

##### *Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali*

1. L'autorizzazione disposta dall'art. 3, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011) per l'esercizio 2009, è revocata (Cap. 3201 - U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale).

#### Art. 3.

*Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008)*

1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle iniziative volte a promuovere il recupero della memoria storica dei fatti che hanno determinato e accompagnato la nascita della Repubblica italiana, la promozione e il rafforzamento dei valori fondanti e costitutivi della Repubblica che rappresentano i principi della civiltà, della democrazia e dei diritti civili, promuove e finanzia speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica per celebrare il sessantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione e per commemorare il settantesimo anniversario della pubblicazione delle leggi razziali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è disposta, per l'esercizio finanziario 2009, un'autorizzazione di spesa di euro 50.000,00 a valere sul Capitolo 2638 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3812 - Speciali manifestazioni culturali, commemorative e di ricerca storica.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, con proprio atto definisce la modalità di utilizzo delle risorse autorizzate al comma 2.

#### Art. 4.

##### *Interventi nel settore delle bonifiche*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 22 del 2008 è inserita la seguente lettera:

«c) Cap. 16332 «Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lettera a), legge regionale 2 agosto 1984, n. 42)» afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione;

Esercizio 2009: euro 800.000,00.».

#### Art. 5.

##### *Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) è disposta la seguente autorizzazione di spesa a

favore del sottoelencato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8230 - Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:

a) Cap. 21222 «Contributi per l'integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (articoli 7 e 7-bis, legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)»;

Esercizio 2009: euro 250.000,00.

#### Art. 6.

##### *Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica*

1. L'autorizzazione disposta dall'art. 10, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di euro 1.815.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale.

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 22 del 2008 è sostituita dalla seguente:

«b) Cap. 25564 «Contributi per l'attuazione di progetti marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lettera b) e c), legge regionale 4 marzo 1998, n. 7)»;

Esercizio 2009: euro 5.552.000,00;

Esercizio 2010: euro 5.552.000,00.».

#### Art. 7.

##### *Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico*

1. L'autorizzazione disposta dall'art. 11, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 25572, afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.

#### Art. 8.

##### *Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale*

1. L'autorizzazione disposta dall'art. 19, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di euro 3.000.000,00, a valere sul Capitolo 39220, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale.

#### Art. 9.

##### *Interventi ed opere di difesa della costa*

1. L'autorizzazione disposta dall'art. 20, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di euro 800.000,00, a valere sul Capitolo 39360, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.

#### Art. 10.

##### *Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate*

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della Convenzione, approvata dal Consiglio regionale con atto n. 1094 del 18 marzo 1999, che regola i rapporti tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a rimborsare, nell'esercizio 2009, alla regione Veneto la somma di euro 537.722,92, in ottempe-



ranza a quanto risultante dall'approvazione del consuntivo dell'anno 2007 approvato con delibera del 5 novembre 2008, n. 2 dal Comitato Interregionale per la Navigazione Interna, a valere sul Capitolo 41993 - nuova istituzione - afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218.

## Art. 11.

*Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali*

1. L'autorizzazione disposta dall'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 41360, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 22 del 2008 è aggiunto il seguente comma:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, altresì, per l'esercizio finanziario 2009, un'autorizzazione di spesa di euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 41250, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.»

## Art. 12.

*Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)*

1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna - ARNI), è disposta, per l'esercizio 2009, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali, come segue:

Esercizio 2009: euro 500.000,00.

## Art. 13.

*Interventi nel settore dei trasporti*

1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2009 dall'art. 22, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 22 del 2008, è ridotta di euro 2.664.401,14 a valere sul Capitolo 43270, U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.

## Art. 14.

*Rete viaria di interesse regionale*

1. L'autorizzazione disposta dall'art. 23, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di euro 5.000.000,00, a valere sul Capitolo 45175, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 22 del 2008 sono inserite le seguenti lettere e relativi capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno indicate:

«b) Cap. 45177 "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lettera c), legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)";

Esercizio 2009: euro 2.000.000,00;

c) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lettera a) e b), legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)";

Esercizio 2009: euro 13.364.401,14.»

## Art. 15.

*Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl*

1. L'autorizzazione disposta dall'art. 24, comma 2 della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di euro 16.000.000,00, a valere sul Capitolo 43672, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16501 - Partecipazione regionale a società per il trasporto ferroviario.

## Art. 16.

*Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per azioni SEAF «Aeroporto L. Ridolfi» - Forlì*

1. L'autorizzazione disposta dall'art. 26, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di euro 111.500,00, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.

2. L'autorizzazione disposta dall'art. 26, comma 2 della Legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è ridotta euro 398.574,60, a valere sul Capitolo 45720, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.

## Art. 17.

*Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'aumento del capitale sociale della Società per azioni SEAF «Aeroporto L. Ridolfi» - Forlì*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Società per azioni SEAF «Aeroporto L. Ridolfi» con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del Bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 727.074,60 per l'esercizio 2009, a valere sul Capitolo 45724, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.


## Art. 18.

*Interventi del «Sistema Emilia-Romagna» nel territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009*

1. A seguito del disastroso sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito i territori della provincia dell'Aquila, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2009, la Giunta regionale, con proprio atto, autorizza l'Agenzia regionale di protezione civile ad attivare un apposito conto corrente postale finalizzato a raccogliere le donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati e destinate al finanziamento di un programma di attività urgenti di soccorso alle popolazioni colpite nonché di interventi di realizzazione, ripristino o ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche o di infrastrutture pubbliche o private di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni colpiti.

2. Il programma di attività ed interventi di cui al comma 1 può essere articolato anche in stralci successivi e può prevedere sia l'erogazione di contributi a soggetti pubblici aventi sede nelle aree colpite dall'evento per la realizzazione di strutture, sia l'acquisizione di beni o servizi finalizzati al superamento dell'emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree interessate.

3. Le risorse versate sul conto corrente di cui al comma 1 sono introitate periodicamente dall'Agenzia ed iscritte nel bilancio della stessa in appositi capitoli di entrata e di spesa, all'uopo istituiti, con determinazione del direttore dell'Agenzia medesima.



4. All'approvazione dei programmi delle attività e degli interventi di cui al comma 1 provvede, con proprio atto, la Giunta regionale su proposta della cabina di regia costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 125 del 2009.

5. Per l'attuazione dei programmi degli interventi, definiti come specificato al comma 4, l'Agenzia regionale provvede nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di contributi ai soggetti pubblici nonché, in caso di interventi o attività da realizzare direttamente, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e delle successive disposizioni attuative.

6. L'Agenzia regionale è tenuta ad informare costantemente la Giunta regionale sull'entità delle somme acquisite e sullo stato di attuazione degli interventi programmati, nonché a fornire alla cabina di regia, di cui al comma 4, a seguito della chiusura del conto corrente postale di cui trattasi, una dettagliata rendicontazione delle somme impiegate ed una relazione sugli interventi realizzati, per la successiva pubblicazione sul sito internet della Regione e su quello dell'Agenzia medesima.

7. La Regione, nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo, è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 2009, la somma di euro 1.000.000,00 per la realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila, colpiti dall'evento sismico del 6 aprile 2009.

8. La Giunta regionale, con proprio atto, attribuisce la somma di cui al comma 7 all'Agenzia regionale e definisce contestualmente gli interventi e le modalità di realizzazione degli stessi.

9. L'Agenzia regionale è tenuta a fornire alla Giunta regionale una dettagliata rendicontazione degli stati di avanzamento delle somme impiegate e degli interventi realizzati.

10. Agli oneri derivanti dal comma 7, la Regione fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, del Capitolo 47445 «Assegnazione all'Agenzia regionale di protezione civile per interventi finalizzati alla realizzazione, al ripristino o alla ricostruzione di infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate, nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila, colpito dal sisma del 6 aprile 2009» afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17430 - Interventi urgenti per eventi calamitosi nei territori di altre regioni.

#### Art. 19.

##### *Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza*

1. L'autorizzazione disposta dall'art. 27, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di euro 4.000.000,00, a valere sul Capitolo 48050, afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento.

#### Art. 20.

##### *Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale*

1. L'autorizzazione disposta dall'art. 29, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, a valere sul Capitolo 51708, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, è aumentata di euro 55.000.000,00, in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2009.

#### Art. 21.

##### *Fondo regionale per la non autosufficienza*

1. L'autorizzazione disposta dall'art. 30, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, a valere sul Capitolo 57152, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza, è aumentata di euro 5.000.000,00.

#### Art. 22.

##### *Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale*

1. L'art. 31 della Legge regionale n. 22 del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. (*Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale*) — 1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni viene determinata, per l'esercizio 2009, in complessivi euro 37.733.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e Regionale - Altre risorse vincolate:

a) Cap. 51771 «Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri enti delle Amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)»: euro 3.363.000,00;

b) Cap. 51773 «Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)»: euro 21.370.000,00;

c) Cap. 51776 «Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)»: euro 9.500.000,00;

d) Cap. 51799 «Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)»: euro 3.114.552,00;


e) Cap. 51801 «Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri enti delle Amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)» - Nuova istituzione: euro 385.448,00.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di euro 373.443,05, costituendo per l'esercizio 2008 economia di spesa a valere sui Capitoli 51720, 51721, 51773, 51776; il suddetto importo viene riscritto, con riferimento all'esercizio 2009, sui seguenti capitoli di spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati e per l'attuazione delle rispettive finalità:

a) Cap. 51773 «Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)» - U.P.B. 1.5.1.2.18120: euro 3.796,10;

b) Cap. 51776 «Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)» - U.P.B. 1.5.1.2.18120: euro 279.267,00;

c) Cap. 51720 «Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali» - U.P.B. 1.5.1.2.18110: euro 90.379,95.



3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2009, per l'attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:

a) Cap. 51773 «Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)»: euro 254.506,00;

b) Cap. 51799 «Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)»: euro 274.676,70.»

#### Art. 23.

##### *Opere urgenti di edilizia scolastica*

1. L'autorizzazione disposta art. 33, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

#### Art. 24.

##### *Edilizia universitaria*

1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), è disposta, per l'esercizio 2009, una autorizzazione di spesa di euro 4.400.000,00, a valere sul Capitolo 73135, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.

#### Art. 25.

##### *Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari*

1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'art. 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2009, un'autorizzazione di spesa di euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 73140, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria.

#### Art. 26.

##### *Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi*

1. Al fine di intervenire in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive, anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome ed il Governo in data 12 febbraio 2009 relativo ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel biennio 2009/2010, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'INPS - al fine di integrare il trattamento di sostegno al reddito in deroga - risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del

lavoro posti a carico della Regione stessa per gli importi indicati per ciascuno dei seguenti capitoli:

a) Cap. 75513 «Assegnazione all'INPS per interventi finalizzati ad accrescere la competitività e migliorare le prospettive occupazionali e professionali - Programma Operativo 2007/2013 - Contributo CE sul FSE (Reg. CE 1083 dell'11 luglio 2006; Dec. C(2007) 5327 del 26 ottobre 2007; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009)» afferente alla U.P.B. 25264 - P.O.R. F.S.E. 2007/2013. Obiettivo Competitività regionale e occupazione - Risorse U.E.: euro 2.568.300,00;

b) Cap. 75515 «Assegnazione all'INPS per interventi finalizzati ad accrescere la competitività e migliorare le prospettive occupazionali e professionali - Programma Operativo 2007/2013 (legge 16 aprile 1987, n. 183; delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36; Dec. C(2007) 5327 del 26 ottobre 2007; Accordo Regioni, Province autonome e Governo del 12 febbraio 2009). Mezzi statali» afferente alla U.P.B. 25265 - P.O.R. F.S.E. 2007/2013. Obiettivo Competitività regionale e occupazione - Risorse statali: euro 4.431.700,00.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di erogazione delle risorse nonché le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi mediante la stipula di apposita convenzione con l'INPS.

#### Art. 27.

##### *Contributi finalizzati alla messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)*

1. Per la copertura degli oneri connessi alle operazioni di liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl) previste dall'art. 30 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008) è disposta, per l'esercizio 2009, un'autorizzazione di spesa, a valere sul Capitolo 70814 «Contributi finalizzati alla messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER Srl)» afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attività culturali. Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni, per un importo di euro 12.378,00.

#### Art. 28.

##### *Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini*

1. L'autorizzazione disposta dall'art. 34, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di euro 1.500.000,00, a valere sul Capitolo 70602, afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi a Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.


#### Art. 29.

##### *Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale*

1. L'autorizzazione disposta dall'art. 35, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2008, per l'esercizio 2009, è aumentata di euro 2.500.000,00, a valere sul Capitolo 70718, afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 22 del 2008 è aggiunto il seguente comma:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, altresì, per l'esercizio finanziario 2009, un'autorizzazione di spesa di euro 200.000,00, a valere sul Capitolo 70722 afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.»



## Art. 30.

*Integrazione regionale al  
Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013*

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'attività I.1.1 - Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico, prevista nel Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel Programma Operativo stesso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013: Cap. 23752 «Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013»

Esercizio 2009: euro 12.550.000,00;

Cap. 23754 «Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013»

Esercizio 2009: euro 7.000.000,00;

b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:

Cap. 23756 «Contributi a Università ed Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013 - Mezzi statali»

Esercizio 2009: euro 1.478.902,00.

3. Al fine di consentire l'ottimizzazione della gestione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, ad apportare, per l'esercizio 2009, ove necessario, con proprio atto, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base. Tali provvedimenti di variazione possono disporre altresì l'eventuale modifica e/o istituzione di nuovi capitoli di spesa, nell'ambito delle unità previsionali di base di cui al comma 2.

## Art. 31.

*Fondo sociale regionale straordinario  
a contrasto della crisi economica*

1. È istituito un Fondo straordinario finalizzato a contenere gli effetti della crisi economica ed occupazionale sulle comunità locali, in particolare a tutela dei soggetti più deboli.

2. Il Fondo integra le risorse del Fondo sociale locale di cui all'art. 45 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), programmato dagli Enti locali per l'anno 2009 nell'ambito del Programma attuativo del piano di zona per la salute ed il benessere sociale - anno 2009. Tale fondo è ripartito fra gli Enti capofila dei piani di zona ed è finalizzato ai seguenti obiettivi:

a) sostegno al reddito per i nuclei in situazione di temporanea difficoltà a causa dell'espulsione dal mondo del lavoro di uno o più membri;

b) sostegno alla genitorialità e agli impegni di cura verso i figli per le famiglie a rischio di povertà/emarginazione;

c) avvio di un percorso a tutela dei minori a rischio di abbandono, maltrattamento, violenza.

3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 2009, la somma di euro 5.000.000,00 a valere sul Capitolo 57160 «Fondo sociale regionale straordinario. Contributi agli Enti locali finalizzati a contenere gli effetti della crisi economica ed occupazionale sulle comunità locali», afferente alla U.P.B. 1.5.2.2.20109 - Fondo sociale regionale straordinario.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

## Art. 32.

*Trasferimento all'esercizio 2009 delle autorizzazioni di spesa  
relative al 2008 finanziate con mezzi regionali*

1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'art. 36 della legge regionale n. 22 del 2008, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2009, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2008. Le autorizzazioni di spesa relative al 2008 ammontano complessivamente a euro 293.877.801,33.

Progr.	Capitolo	UPB		Euro
1)	2698	1.2.3.3.4420	+	174,92
2)	2701	1.2.3.3.4420	—	680.000,00
3)	2708	1.2.3.3.4420	—	1.416,96
4)	2775	1.2.3.3.4420	—	2.064.584,49
5)	2794	1.2.3.3.4420	—	100.000,00
6)	3455	1.2.2.3.3100	—	1.168.714,31
7)	3840	1.2.1.3.1510	+	54.269,28
8)	3850	1.2.3.3.4440	+	140.000,00
9)	3905	1.2.1.3.1500	+	136.347,84
10)	3909	1.2.1.3.1510	+	2.680,00
11)	3910	1.2.1.3.1510	+	17.900,98
12)	3925	1.2.1.3.1520	+	31.447,15
13)	3937	1.2.1.3.1510	+	1.254.003,08
14)	4270	1.2.1.3.1600	+	1.442.834,40
15)	4276	1.2.1.3.1600	+	24.274.742,40
16)	4348	1.2.1.3.1600	+	15.768,00
17)	16332	1.3.1.3.6300	—	250.000,00
18)	16400	1.3.1.3.6300	+	655.911,71
19)	21088	1.3.2.3.8000	—	6.050.000,00
20)	21091	1.3.2.3.8000	—	1.300.000,00
21)	22882	1.3.2.3.8300	—	9.700.000,00
22)	22884	1.3.2.3.8300	—	5.000.000,00
23)	23417	1.3.2.3.8350	—	4.032.632,80
24)	25525	1.3.3.3.10010	—	288.250,67
25)	25528	1.3.3.3.10010	+	1.032.913,80
26)	27718	1.3.4.3.11600	—	5.500.000,00
27)	30640	1.4.1.3.12630	—	1.432.163,60
28)	31110	1.4.1.3.12650	—	1.642.594,62
29)	32020	1.4.1.3.12670	—	383.543,88
30)	32097	1.4.1.3.12735	—	8.989.231,12
31)	32121	1.4.1.3.12820	+	41.156,44
32)	36186	1.4.2.3.14062	+	229,00
33)	36188	1.4.2.3.14062	—	222.376,00
34)	37336	1.4.2.3.14200	—	77.468,53
35)	37374	1.4.2.3.14220	—	497.630,56
36)	37378	1.4.2.3.14223	—	340.000,00
37)	38090	1.4.2.3.14305	—	164.340,00
38)	39050	1.4.2.3.14500	+	831.578,87



39)	39220	1.4.2.3.14500	+	72.490,05
40)	39360	1.4.2.3.14555	+	24.452,77
41)	41250	1.4.3.3.15800	—	29.415,36
42)	41570	1.4.3.3.15800	—	66.000,00
43)	41995	1.4.3.3.15820	—	1.100.643,76
44)	43027	1.4.3.3.16000	—	158.709,05
45)	43221	1.4.3.3.16010	+	258.228,45
46)	43270	1.4.3.3.16010	—	1.626.794,16
47)	43672	1.4.3.3.16501	—	15.000.000,00
48)	45175	1.4.3.3.16200	—	5.831.578,95
49)	45184	1.4.3.3.16200	—	1.000.000,00
50)	45194	1.4.3.3.16200	+	21.199,98
51)	47114	1.4.4.3.17400	—	139.169,55
52)	47315	1.4.4.3.17400	—	2.881.400,80
53)	47317	1.4.4.3.17400	—	17.697,02
54)	48050	1.4.4.3.17450	+	16.164,28
55)	48274	1.4.4.3.17559	—	858.464,40
56)	65714	1.5.1.3.19050	—	547.444,31
57)	65770	1.5.1.3.19070	—	15.823.191,64
58)	70545	1.6.5.3.27500	+	83,62
59)	70678	1.6.5.3.27500	—	94.187,00
60)	70718	1.6.5.3.27520	+	16.910,71
61)	70730	1.6.5.3.27500	—	100.000,00
62)	71572	1.6.5.3.27540	+	292.627,11
63)	73060	1.6.2.3.23500	—	3.802.340,21
64)	73135	1.6.3.3.24510	—	1.286.000,00
65)	73140	1.6.3.3.24510	—	500.000,00
66)	78705	1.6.6.3.28500	—	351.074,26

## Art. 33.

*Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997*

1. Il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1994, n. 49) è sostituito dal seguente:

«6. I Presidenti delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi di primo e secondo grado che beneficiano dei contributi regionali sono tenuti, pena la revoca dei contributi medesimi, a rendicontare entro il termine di un mese dall'approvazione del bilancio, alla Giunta regionale le modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla Regione.».

2. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituita dalla seguente:

«*f*) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado costituiti da almeno tre consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei requisiti di cui al comma 4, al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a*) e *b*)».

## Art. 34.

*Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato*

1. In attesa dell'intervento di riforma della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato), le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui al Capo I e II della legge regionale n. 32 del 2001 sono prorogate al 31 luglio 2010.

## Art. 35.

*Riapertura termini*

1. È autorizzata la riapertura dei termini di cui alla delibera della Giunta regionale n. 897 del 16 giugno 2008 in tema di accreditamento per l'obbligo di istruzione nella formazione professionale, al 30 ottobre 2009. Nelle more della conclusione del procedimento dell'accREDITAMENTO, sono riconosciute le attività utilmente svolte secondo i principi e le modalità fissate dalla Giunta regionale.

## Art. 36.

*Modifica alla legge regionale n. 10 del 2008*

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), dopo le parole «Bilancio di previsione regionale 2008» sono aggiunte le parole «e 2009».

## Art. 37.

*Disposizioni in materia di navigazione interna*

1. La Giunta regionale per l'esercizio delle proprie competenze in materia di navigazione interna può avvalersi dell'Agenzia Interregionale del fiume Po, istituita con Legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIDO)), previa sottoscrizione di una apposita convenzione.

2. In attesa della definizione di un nuovo assetto organizzativo e gestionale delle funzioni concernenti il sistema idroviario e della navigazione interna, gli organi dell'Azienda regionale per la Navigazione Interna, di cui alla legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)), sono sciolti, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti, i cui componenti restano in carica fino alla cessazione del regime commissariale di cui al comma 3. Lo scioglimento ha effetto dalla data di insediamento del commissario di cui al comma 3.

3. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario con il compito di provvedere, oltre all'amministrazione ordinaria e straordinaria, alla ricognizione del personale, dei beni patrimoniali e demaniali, nonché dei rapporti attivi e passivi dell'ente, come certificati dalle documentazioni contabili, curando la predisposizione del relativo rendiconto finale e trasmettendone le risultanze alla Giunta regionale.

4. Il commissario dura in carica un anno.

5. Il compenso del commissario è determinato dalla Giunta regionale.

6. Alla scadenza del mandato del commissario di cui al comma 3, l'ARNI è soppressa e le sue funzioni, relativamente all'asta del fiume Po, saranno esercitate in avvalimento dall'Agenzia interregionale per il fiume Po, subordinatamente alla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1.

7. La Regione subentrerà nei rapporti attivi e passivi in essere al momento della soppressione dell'ARNI.



## Art. 38.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2009-2011- stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

## Art. 39.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 luglio 2009

ERRANI

(*Omissis*).

09R0633

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2009, n. 30.

### Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 26 giugno 2009)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Preambolo

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), e l'art. 50 dello statuto della Regione Toscana;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 20 marzo 2009;

Considerato quanto segue:

1. Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 (disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), demanda alle regioni ed alle province autonome l'istituzione delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente a cui affidare lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale;

2. L'ARPA Toscana (ARPAT) è stata istituita con la legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), con cui sono stati disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e le competenze;

3. Negli anni successivi all'entrata in vigore della legge regionale n. 66/1995 è radicalmente mutato il quadro normativo di riferimento,

sia a livello comunitario che nazionale, con una crescente attenzione alle tematiche ambientali ed alla necessità di coniugare lo sviluppo economico con un corretto ed equilibrato uso delle risorse ambientali. Ciò ha comportato un notevole incremento dell'attività amministrativa autorizzatoria e in particolare di controllo;

4. Il Consiglio europeo di Bruxelles ha definito obiettivo primario di ogni politica ambientale quello di coniugare la crescita economica con un corretto ed equilibrato uso delle risorse e con la tutela dell'ambiente ribadendo un concetto già enunciato dal sesto piano d'azione ambientale europeo 2002 - 2010 «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta» (approvato dalla Commissione europea quasi contestualmente al vertice di Johannesburg) che recepisce un lungo percorso volto a rendere effettivo l'art. 6 del trattato istitutivo, il quale richiede di realizzare condizioni di sostenibilità dello sviluppo, sia a livello comunitario che regionale;

5. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), ha ridisegnato il sistema dei rapporti e delle competenze in materia ambientale;

6. La Regione Toscana ha fatto proprie tali nuove prospettive legate alla protezione ambientale con l'approvazione della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (istituzione del piano regionale di azione ambientale) e del piano regionale di azione ambientale 2007 - 2010, nonché attraverso il piano sanitario regionale 2008 - 2010;

7. L'ARPAT ha saputo negli anni modificare la propria «mission» rispetto al nuovo contesto normativo ma ha dovuto confrontarsi anche con i limiti di una legge istitutiva non più corrispondente alle esigenze proprie ed a quelle della nuova programmazione;

8. Nella risoluzione 16 maggio 2007, n. 43, collegata alla deliberazione del consiglio regionale 16 maggio 2007, n. 59 (parere ai sensi dell'art. 11, comma 5, dello statuto. Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»). Bilancio preventivo economico annuale 2007 e pluriennale 2007/2009), si ribadiva l'importanza di provvedere alla formulazione di una proposta di legge che sostituisse l'attuale legge regionale n. 66/1995 istitutiva dell'ARPAT, proprio al fine di rispondere alle nuove esigenze di un mutato contesto regionale, nazionale ed internazionale;

9. È necessaria una riforma che rilanci e rafforzi l'attività dell'ARPAT, tenendo conto della esperienza passata e delle nuove istanze così da garantire sempre maggiore qualità dei controlli e i più alti standard di qualità e sicurezza ambientali;

10. Occorre procedere ad una revisione della disciplina dell'ARPAT che, oltre ad accentuare il ruolo strategico dell'agenzia quale ente strumentale alle attività del sistema complessivo degli enti pubblici competenti in materia di tutela dell'ambiente e della salute, consenta, soprattutto attraverso la rivisitazione del meccanismo di programmazione, di massimizzare la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle attività agenziali;

11. Diviene strategica una nuova definizione delle attività istituzionali che, anziché rinviare ad un'elencazione dettagliata, individui le aree di competenza dell'ARPAT, per una più chiara comprensione del ruolo alla stessa affidato;

12. Le complesse interazioni tra società ed ambiente necessitano di approfondimenti così come di un più alto livello di comprensione a cui ARPAT è chiamata a contribuire attraverso le attività di supporto, controllo ed informazione da essa svolte. Ciò al fine di assicurare un sempre maggior livello di protezione ambientale ed un più esaustivo quadro conoscitivo che, tenendo anche conto delle raccomandazioni dell'Agenzia europea per l'ambiente contenute nelle «Linee guida per la collezione ed elaborazione dei dati» (1998), determini le pressioni, gli impatti e lo stato dell'ambiente e contribuisca a chiarirne i legami con le cause determinanti;

13. Occorre rafforzare e rendere centrale le attività di controllo, finalizzate ad ottenere un alto livello di protezione ambientale attraverso il controllo della conformità alla vigente normativa ed alle prescrizioni ambientali fissate negli atti autorizzativi rilasciati dalle autorità competenti. Occorre altresì consolidare l'attività di supporto tecnico scientifico, nonché quella di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale;

14. È necessario uniformarsi a quanto disciplinato nella raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio del 4 aprile 2001 (2001/331/CE, GUCE L. 118/41 del 27 aprile 2001), in cui si definisce



«controllo» la serie complessa di azioni interrelate quali la repressione delle violazioni della normativa, le finalità conoscitive, le finalità valutative, inclusi gli autocontrolli, preventive e successive dirette anche all'individuazione di misure d'intervento, nonché finalità di pubblicità e informazione al pubblico;

15. È necessario identificare univocamente i settori di attività dell'ARPAT in uno schema di carta dei servizi e delle attività allegato alla legge in modo da poter disporre di uno strumento dinamico per l'aggiornamento dei settori d'intervento dell'agenzia in seguito a variazioni del quadro normativo di riferimento che in campo ambientale è sottoposto a frequenti mutamenti e aggiornamenti;

16. È necessario definire uno strumento per la programmazione delle attività dell'ARPAT che, partendo dalla loro individuazione puntuale e dai livelli minimi da garantire su tutto il territorio regionale, distingue tra attività obbligatorie e non obbligatorie definendo la tipologia, il livello, il soggetto beneficiario, il costo, i tempi di erogazione ove pertinenti e l'eventuale fonte normativa o l'atto di programmazione che tale attività prevede; tenuto conto della rilevanza di tale strumento, denominato «carta dei servizi e delle attività» e delle ricadute dello stesso sull'intero territorio regionale, esso è approvato, aggiornato e modificato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentiti i soggetti partecipanti ai tavoli di concertazione;

17. La carta dei servizi e delle attività, identificando e definendo le tipologie di attività istituzionali, serve anche a rafforzare l'imparzialità e la terzietà dell'ARPAT;

18. A seguito del mutamento del quadro istituzionale e del completamento del trasferimento delle funzioni di amministrazione attiva agli enti locali, è necessario nella programmazione delle attività dell'ARPAT assicurare un ruolo di impulso agli enti istituzionali titolari delle funzioni pubbliche di protezione ambientale. A tal fine occorre definire un maggiore raccordo tra gli enti pubblici che si avvalgono dell'ARPAT attraverso l'istituzionalizzazione di una apposita conferenza permanente, che si articola a livello regionale e provinciale, in cui vengano recepite le richieste, previste le relative risorse finanziarie e garantita la multi referenzialità nei confronti dei diversi soggetti istituzionali afferenti il campo dei controlli e della tutela ambientale;

19. Alla conferenza permanente, sia a livello regionale che provinciale, sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, delle professioni, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste, mentre un ulteriore momento di confronto tra ARPAT e parti sociali è assicurato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 496/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1994;

20. Poiché il ruolo dell'ARPAT si sostanzia nello svolgimento di attività a supporto degli enti pubblici competenti in materia di tutela ambientale e della salute, e in considerazione della necessità, evidenziata dall'autorità garante della concorrenza e del mercato (decisione del 4 novembre 2002) di individuare correttivi idonei ad eliminare l'effetto distortivo derivante dalla commistione tra attività pubblicistica di controllo e attività privatistica di consulenza, le attività rese ai soggetti privati si devono limitare ai soli casi in cui la normativa vigente imponga a questi ultimi di avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell'ARPAT;

21. Si riscontra la necessità di introdurre un maggior coordinamento ed un riferimento più esplicito alla relazione tra programmazione regionale e attività dell'ARPAT. Si ritiene in tal senso che il piano regionale di azione ambientale per la sua stessa natura di piano legato a tematiche ambientali ma anche per la sua connaturata coerenza con il programma regionale di sviluppo, sia lo strumento più idoneo a costituire il punto di riferimento su cui orientare le attività. D'altra parte, svolgendo l'ARPAT attività integrate con quelle delle aziende sanitarie locali si ritiene che il piano sanitario regionale possa costituire riferimento per l'insieme degli interventi legati direttamente alla tutela della salute;

22. Il finanziamento dell'ARPAT allo stato attuale appare non completamente correlato alle attività che essa svolge ed è chiamata a svolgere dalla Regione e dagli enti locali e si deve quindi procedere alla revisione del sistema dei finanziamenti attraverso criteri e strumenti per l'individuazione del nucleo di attività che, in quanto considerate strategiche, siano finanziate dalla Regione, rimettendo agli altri enti pubblici richiedenti il finanziamento delle restanti attività;

23. Laddove previsto dalla normativa vigente, al finanziamento pubblico concorrono anche quote derivanti da forme di compartecipazione a tributi o tariffe per servizi ambientali, oltre che gli oneri posti, sempre dalla normativa statale vigente, a carico dei privati in attuazione del principio «chi inquina paga»;

Si approva la presente legge:

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

#### Art. 1.

##### Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina l'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), già istituita ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 (disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).

#### Art. 2.

##### Finalità dell'ARPAT

1. L'ARPAT concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Toscana, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute di cui agli articoli 5 e 10.

#### Art. 3.

##### Natura dell'ARPAT

1. L'ARPAT è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito ai sensi dell'art. 50 dello statuto, dotato di autonomia tecnico-giuridica, tecnico-scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. L'ARPAT garantisce l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle attività ad essa affidate.

#### Art. 4.

##### Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) pressioni sull'ambiente: gli effetti delle diverse attività antropiche sull'ambiente, quali le emissioni in aria, acqua e suolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso di risorse naturali;


b) stato dell'ambiente: la qualità delle componenti delle matrici ambientali;

c) impatti: qualsiasi alterazione prodotta dalle pressioni antropiche sugli ecosistemi e sulla salute pubblica;

d) livello dell'attività: standard qualitativi e quantitativi dell'attività medesima;

e) controllo ambientale: è il complesso delle attività di cui all'art. 7, pianificate al fine di garantire un elevato ed omogeneo livello di protezione ambientale, nel rispetto delle normative vigenti ed altresì delle prescrizioni contenute nei provvedimenti amministrativi attuativi delle normative medesime;

f) carta dei servizi e delle attività, di seguito denominata «carta», come definita all'art. 13.



## Art. 5.

*Attività istituzionali dell'ARPAT*

1. Le attività istituzionali sono quelle attività tecnico-scientifiche svolte da ARPAT a favore della Regione, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli enti parco regionali nell'interesse della collettività e consistenti in:

- a) attività di controllo ambientale, come definite all'art. 7;
- b) attività di supporto tecnico-scientifico, come definite all'art. 8;
- c) attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, come definite all'art. 9.

2. L'ARPAT svolge le attività istituzionali di cui al comma 1, con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo.

3. La carta di cui all'art. 13, definisce le attività istituzionali, di cui al comma 1, che l'ARPAT è tenuta a svolgere con riferimento alle matrici di cui al comma 2.

## Art. 6.

*Rapporti con altri enti pubblici*

1. Ai fini dello svolgimento ottimale delle attività di cui all'art. 5, l'ARPAT collabora con l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell'art. 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il sistema regionale della protezione civile, nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all'attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela.

## Art. 7.

*Attività di controllo ambientale*

1. Le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), consistono nel campionamento, nell'analisi e misura, nel monitoraggio e nell'ispezione, aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché nella verifica delle forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti.

2. Le attività di controllo possono essere attivate anche su segnalazione dei cittadini.

## Art. 8.

*Attività di supporto tecnico-scientifico*

1. Le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), consistono nell'assistenza tecnico-scientifica fornita agli enti di cui all'art. 5 nell'esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale con particolare riferimento alla formulazione di pareri e valutazioni tecniche.

## Art. 9.

*Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale*

1. Le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), consistono nella raccolta, nell'organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell'esercizio delle attività istituzionali di cui agli articoli 5 e 10 o comunque ad altro titolo detenuti e validati. Esse sono finalizzate a fornire agli enti di cui agli articoli 5 e 10 un quadro conoscitivo che descriva le pressioni, le loro cause, gli impatti sull'ambiente ed il suo stato, ed a garantire un'informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (attuazione della direttiva 2003/4/ CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

## Art. 10.

*Attività istituzionali connesse alla tutela della salute*

1. La carta di cui all'art. 13, definisce altresì le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l'ARPAT è tenuta a svolgere e consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale per l'esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.

2. Nell'ambito delle direttive regionali di cui all'art. 15, la giunta regionale assicura l'integrazione e la collaborazione tra ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

## Art. 11.

*Attività istituzionali obbligatorie e non obbligatorie*

1. Costituiscono attività istituzionali obbligatorie:

- a) le attività obbligatorie ai sensi della normativa statale e regionale ovvero degli atti di programmazione regionale;
- b) le ulteriori attività di cui agli articoli 5 e 10, individuate nella carta di cui all'art. 13, come strategiche ed essenziali ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

2. Costituiscono attività istituzionali non obbligatorie:

- a) le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), per la misura eccedente il livello dell'attività obbligatoria;
- b) le ulteriori attività di cui agli articoli 5 e 10, individuate nella carta di cui all'art. 13, come funzionali alla tutela dell'ambiente e della salute.

3. Per l'espletamento delle attività individuate nella carta di cui all'art. 13, le amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'ARPAT.

## Art. 12.

*Attività istituzionali rese a soggetti privati*

1. Costituiscono altresì attività istituzionali le prestazioni tecnico-scientifiche per le quali i soggetti privati sono tenuti sulla base della normativa vigente ad avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell'ARPAT.

2. Fatti salvi i casi di cui al comma 1, l'ARPAT non eroga prestazioni di alcun genere a favore di soggetti privati.

## Art. 13.

*Carta dei servizi e delle attività*


1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva la carta, predisposta in conformità allo schema di cui all'allegato A e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento, nonché degli indirizzi e degli obiettivi contenuti nel piano regionale di azione ambientale di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (istituzione del piano regionale di azione ambientale) e nel piano sanitario regionale di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del servizio sanitario regionale).

2. L'ARPAT elabora e predispone la carta in conformità allo schema di cui all'allegato A e la trasmette alla giunta regionale.

3. La giunta regionale, previa acquisizione del parere della conferenza permanente di cui all'art. 14, comma 5, lettera b), formula la proposta di deliberazione al consiglio regionale per l'approvazione, l'aggiornamento e la modifica della carta.

4. La carta definisce le attività istituzionali dell'ARPAT nell'ambito di quelle indicate agli articoli 5 e 10, distinguendole in obbligatorie e non obbligatorie ai sensi dell'art. 11, tenendo conto di quanto previsto all'art. 3, comma 2 e all'art. 38.

5. La carta elenca altresì le prestazioni rese a soggetti privati di cui all'art. 12.



6. Lo schema di cui all'allegato A definisce:

a) gli ambiti delle attività istituzionali di cui all'art. 5, comma 1, con riferimento alle matrici ambientali di cui al comma 2 del medesimo articolo;

b) i dati e le informazioni che la carta deve riportare per ciascuna attività con particolare riferimento alla tipologia, al livello dell'attività, al soggetto beneficiario, al costo, agli eventuali tempi di erogazione ed alla eventuale fonte normativa od all'atto di programmazione che tale attività prevede.

7. Lo schema di cui all'allegato A è aggiornato e modificato con deliberazione del consiglio regionale nel rispetto di quanto previsto agli articoli 5 e 10.

## Capo II

### DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DELL'ARPAT

#### Art. 14.

##### Conferenza permanente

1. Per la programmazione e la verifica delle attività dell'ARPAT, al fine di assicurare la collaborazione tra la Regione e gli enti di cui all'art. 5, comma 1, è istituita un'apposita conferenza permanente che si articola a livello regionale e provinciale.

2. La conferenza permanente di livello regionale è composta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, e dagli assessori all'ambiente e alla sanità, nonché dai presidenti delle province o loro delegati.

3. Alla conferenza permanente di livello regionale partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale dell'ARPAT e il dirigente regionale responsabile della competente struttura.

4. Alla conferenza permanente di livello regionale sono altresì invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, un rappresentante della commissione istituita ai sensi dell'art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste per le determinazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), nonché per le altre determinazioni individuate dalla giunta regionale ai sensi del comma 6.

5. La conferenza permanente di livello regionale:

a) formula proposte per l'approvazione delle direttive regionali annuali di cui all'art. 15, sulla base delle richieste degli enti partecipanti alle conferenze provinciali di cui al comma 7 e delle risorse dagli stessi rese disponibili;

b) esprime il parere sulla carta di cui all'art. 13;

c) esprime il parere sulla proposta di piano annuale delle attività elaborata dal direttore generale dell'ARPAT;

d) esprime il parere sul bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, nonché sul bilancio di esercizio dell'ARPAT;

e) acquisisce i dati relativi alla verifica ed alla rendicontazione dei risultati economici e di attività dell'ARPAT;

f) formula valutazioni e proposte in merito all'attività dell'ARPAT.

6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determina con proprio atto le modalità di funzionamento della conferenza permanente.

7. La conferenza permanente di livello provinciale, costituita da provincia, comuni, comunità montane e enti parco regionali, promuove tra gli enti stessi intese volte a definire le proposte provinciali relative alle determinazioni di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d). Le proposte provinciali relative alle determinazioni di cui al comma 5, lettere a) e c) devono essere inviate alla conferenza permanente di livello regionale rispettivamente di norma entro il 20 settembre ed il 10 dicembre di ogni anno.

8. Alla conferenza permanente di livello provinciale di cui al comma 7, partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale e il dirigente della struttura periferica di livello provinciale dell'ARPAT.

9. Alla conferenza permanente di livello provinciale sono altresì invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste limitatamente agli argomenti di cui al comma 5, lettere a) e b).

#### Art. 15.

##### Direttive regionali annuali

1. La Giunta regionale approva entro il 10 ottobre di ogni anno apposite direttive individuando in particolare:

a) le risorse finanziarie rese disponibili dagli enti di cui agli articoli 5 e 10, nell'ambito della conferenza permanente di cui all'art. 14;

b) gli indirizzi per l'elaborazione del piano annuale delle attività di cui all'art. 16;

c) i criteri per l'integrazione tra ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all'art. 10;

2. Le direttive di cui al comma 1, sono approvate, tenuto conto delle proposte della conferenza permanente di livello regionale di cui all'art. 14, comma 5, lettera a), nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi concernenti l'attività dell'ARPAT contenuti nel piano regionale di azione ambientale e nel piano sanitario regionale.

#### Art. 16.

##### Piano annuale delle attività dell'ARPAT

1. Il piano annuale delle attività definisce, sulla base della carta di cui all'art. 13 e nel rispetto delle direttive regionali annuali di cui all'art. 15, le attività istituzionali che l'ARPAT è tenuta a svolgere nell'anno di riferimento, nonché le linee di intervento relative al biennio successivo.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il direttore generale dell'ARPAT elabora e trasmette alla giunta regionale la proposta di piano annuale delle attività e il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale provvede all'approvazione del piano di cui al comma 1, previa verifica del rispetto delle direttive regionali di cui all'art. 15 e previa acquisizione del parere della conferenza permanente di cui all'art. 14, comma 5, lettera c).

4. Nel corso dell'anno di riferimento il piano annuale delle attività può essere integrato con apposita deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'ARPAT, sulla base delle richieste degli enti di cui agli articoli 5 e 10 e delle risorse dagli stessi rese disponibili. La modifica al piano annuale può prevedere ulteriori attività, nell'ambito di quelle indicate dalla carta di cui all'art. 13, a condizione che non interferiscano con il piano e corretto svolgimento delle attività già programmate.

5. Il direttore generale dell'ARPAT presenta alla Giunta regionale una relazione sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni previste nel piano stesso.

#### Art. 17.

##### Finanziamento pubblico delle attività dell'ARPAT

1. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all'art. 11, comma 1, sono finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione di cui all'art. 30, comma 1, lettera a).

2. Le attività istituzionali non obbligatorie di cui all'art. 11, comma 2, sono finanziate con il contributo integrativo annuale della Regione e degli altri enti di cui all'art. 30, comma 1, lettera b). Tale contributo integrativo è posto a carico di ciascun ente in relazione alle attività richieste.



3. Le eventuali ulteriori attività di cui all'art. 16, comma 4, sono finanziate con le risorse aggiuntive degli enti richiedenti, di cui all'art. 30, comma 1, lettera c).

4. I contributi e le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono costituite anche dagli oneri a copertura dei costi delle attività svolte da ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio «chi inquina paga» di cui all'art. 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale).

#### Art. 18.

##### *Oneri economici a carico dei privati*

1. I costi delle attività istituzionali rese ai soggetti privati di cui all'art. 12 sono a totale carico del soggetto privato richiedente.

2. Nel caso in cui vengano accertate irregolarità nella gestione di un impianto o nello svolgimento di un'attività, ovvero il superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o l'inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale, i costi delle attività di controllo ulteriori rispetto a quelle finanziate con i contributi di cui all'art. 17 della Regione e degli altri enti, sono posti a carico dei titolari o dei gestori degli impianti e delle attività medesime. Il costo complessivo delle ulteriori attività di controllo è definito dalla Regione o dagli altri enti di cui agli articoli 5 e 10 a favore dei quali sono svolte, su proposta dell'ARPAT.

3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, i costi delle attività rese da ARPAT a seguito di specifici accordi stipulati tra la Regione e soggetti privati, in attuazione del principio della precauzione di cui all'art. 3-ter del decreto legislativo n. 152/2006, e recepiti nel piano annuale delle attività di cui all'art. 16, possono essere posti a carico dei soggetti privati sottoscrittori.

#### Art. 19.

##### *Sistema informativo regionale ambientale (SIRA)*

1. L'ARPAT provvede alla raccolta dei dati acquisiti nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 10 tramite il sistema informativo regionale ambientale (SIRA).

2. Il SIRA è parte integrante del sistema informativo regionale, secondo la normativa e le disposizioni regionali in materia, si raccorda in tale quadro con il sistema informativo geografico regionale di cui agli articoli 28 e 29 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme in materia di governo del territorio) ed opera come riferimento regionale rispetto al corrispondente sistema informativo nazionale ambientale.

3. Le basi dati del SIRA e i relativi servizi sono costituiti e gestiti dall'ARPAT nel quadro della normativa nazionale e nel rispetto delle norme e disposizioni regionali in materia di società dell'informazione e di sistema informativo regionale.

#### Capo III

##### ORGANIZZAZIONE DELL'ARPAT

#### Art. 20.

##### *Articolazione organizzativa dell'ARPAT*

1. L'ARPAT è articolata in una struttura centrale di livello regionale, in strutture periferiche di livello sovraprovinciale e in almeno una struttura periferica in ciascuna provincia.

2. Per la disciplina della propria organizzazione interna, l'ARPAT adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, e lo trasmette alla giunta regionale per l'approvazione.

3. Nel rispetto delle direttive regionali di cui all'art. 15, il regolamento di cui al comma 2 individua:

a) le attività da espletare a livello sovraprovinciale al fine di assicurare la maggior efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni dell'ARPAT, con particolare riferimento alle attività di laboratorio e a quelle di controllo sulle grandi opere e sugli impianti che determinano significative pressioni sull'ambiente;

b) il relativo bacino di riferimento, tenendo conto del sistema regionale integrato dei laboratori di sanità pubblica e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio.

4. Il regolamento assicura altresì funzioni e strumenti per garantire:

a) lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività delle strutture periferiche di livello provinciale e sovraprovinciale, anche tenendo conto di quanto previsto negli atti di indirizzo e coordinamento approvati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

b) l'efficacia e la qualità delle prestazioni di controllo di cui all'art. 7.

#### Art. 21.

##### *Organi dell'ARPAT*

1. Sono organi dell'ARPAT:

a) il direttore generale;

b) il collegio dei revisori.

#### Art. 22.

##### *Direttore generale. Conferimento dell'incarico*

1. Il direttore generale dell'ARPAT è nominato dal Presidente della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili all'ARPAT per entità di bilancio e complessità organizzativa.

2. L'incarico di direttore generale è di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Esso è rinnovabile per una sola volta.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato.

4. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'ARPAT.

5. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con riferimento alla retribuzione prevista per i direttori generali della giunta regionale ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

6. Per quanto non previsto dalla presente legge, al direttore generale si applicano le disposizioni della legge regionale n. 5/2008.

#### Art. 23.

##### *Sostituzione del direttore generale*

1. In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore tecnico, su delega del direttore generale medesimo, o in mancanza di delega dal direttore più anziano.



## Art. 24.

*Cessazione dall'incarico di direttore generale*

1. Il contratto prevede la revoca dell'incarico e la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nei casi previsti dall'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 5/2008 ed inoltre, in caso di mancato rispetto del piano annuale delle attività di cui all'art. 16, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.

2. Qualora il direttore generale cessi dall'incarico, è sostituito ai sensi dell'art. 23, fino alla nomina del successore, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

## Art. 25.

*Prerogative e compiti del direttore generale*

1. Il direttore generale rappresenta legalmente l'ARPAT ed è responsabile dell'organizzazione e della gestione complessiva della medesima, nel rispetto delle direttive regionali di cui all'art. 15.

2. Il direttore generale provvede:

a) alla predisposizione della proposta della carta di cui all'art. 13;

b) alla predisposizione della proposta di piano annuale delle attività dell'ARPAT di cui all'art. 16;

c) all'adozione del bilancio preventivo economico pluriennale e annuale dell'ARPAT;

d) all'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;

e) all'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'art. 20, comma 2;

f) alla nomina, ed alla eventuale revoca, del direttore tecnico e del direttore amministrativo;

g) alla predisposizione della proposta della dotazione organica e delle relative modifiche di cui all'art. 33, comma 1;

h) all'approvazione delle modifiche alla dotazione organica, di cui all'art. 33, comma 2.

## Art. 26.

*Direttore tecnico e direttore amministrativo*

1. Alla direzione tecnica ed amministrativa dell'ARPAT sono preposti, rispettivamente, un direttore tecnico ed un direttore amministrativo.

2. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo coadiuvano il direttore generale, anche mediante la formulazione di proposte e pareri, nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 25. Essi sovrintendono, rispettivamente, allo svolgimento dell'attività tecnico-scientifica ed a quella di gestione amministrativa dell'ARPAT, delle quali hanno la responsabilità diretta, per le funzioni loro attribuite dal direttore generale.

3. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale, che provvede alla stipulazione del relativo contratto di diritto privato.

4. Il contratto di lavoro si risolve di diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale.

5. I contratti di cui al comma 3, sono stipulati con soggetti dotati di professionalità adeguata alle rispettive funzioni da svolgere. Tali soggetti devono:

a) risultare in possesso di diploma di laurea conseguito in un corso di durata almeno quadriennale;

b) avere maturato un'esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali di enti o aziende pubbliche o private nonché, per quanto riguarda il direttore tecnico, avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da documentate esperienze di lavoro.

6. Il trattamento economico spettante al direttore tecnico e al direttore amministrativo è stabilito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa e comunque non superiore al 75 per cento del trattamento del direttore generale.

7. Al direttore tecnico e al direttore amministrativo si applica la disposizione di cui all'art. 22, comma 4.

## Art. 27.

*Collegio dei revisori*

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili), nominati dal consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.

2. Il collegio assume validamente le proprie determinazioni con la presenza di due componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente e, in assenza del presidente, prevale il voto del membro più anziano.

3. La durata in carica del collegio dei revisori coincide con quella della legislatura regionale e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

4. Al presidente ed agli altri componenti del collegio spetta una indennità annua la cui entità è stabilita in misura pari, rispettivamente, al 10 per cento ed al 7 per cento del trattamento economico spettante al direttore generale, esclusa la retribuzione di risultato.

5. Ai componenti il collegio dei revisori residenti in sede diversa da quella dell'ARPAT è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti regionali.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 5/2008.

## Art. 28.

*Funzioni del collegio dei revisori*

1. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con l'organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.

2. Il collegio dei revisori controlla inoltre l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'ARPAT.

3. È obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori, reso collegialmente, sul bilancio preventivo economico e sul bilancio di esercizio.

4. Il presidente trasmette al direttore generale dell'ARPAT i risultati dell'attività del collegio. Trasmette inoltre, annualmente, apposita relazione sui risultati medesimi al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.


## Capo IV

## VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI

## Art. 29.

*Vigilanza e poteri sostitutivi*

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'ARPAT. I poteri sostitutivi regionali nei confronti degli organi dell'ARPAT sono esercitati ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.



*Capo V*

## NORME FINANZIARIE

## Art. 30.

*Finanziamento dell'ARPAT*

1. Le entrate dell'ARPAT sono costituite da:

a) contributo regionale ordinario annuale da destinare alle attività istituzionali obbligatorie di cui all'art. 11, comma 1;

b) contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle attività istituzionali non obbligatorie di cui all'art. 11, comma 2;

c) risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle ulteriori attività di cui all'art. 16, comma 4;

d) proventi dovuti dai soggetti privati di cui all'art. 18;

e) eventuali rendite patrimoniali dell'ARPAT;

f) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;

g) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari.

## Art. 31.

*Bilancio, attività contrattuale e di gestione del patrimonio*

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il direttore generale adotta e trasmette alla giunta regionale il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, a cui è allegata la relazione del collegio dei revisori, corredato del programma degli investimenti, nonché da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche.

2. La Giunta regionale provvede all'approvazione:

a) del bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale entro sessanta giorni dal ricevimento e previa acquisizione del parere del consiglio regionale e del parere della conferenza permanente di cui all'art. 14, comma 5, lettera d);

b) dei criteri e modalità di verifica e rendicontazione dei risultati economici e di attività.

3. Qualora il bilancio preventivo economico dell'ARPAT non sia approvato dalla giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, l'ARPAT può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto in bilancio per ogni mese di pendenza del procedimento. Tale limite può essere superato per spese obbligatorie o indivisibili o comunque necessarie per non arrecare danno patrimoniale all'ARPAT.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno, il direttore generale adotta e trasmette il bilancio di esercizio, con allegata la relazione del collegio dei revisori, alla giunta regionale che, acquisito il parere della conferenza permanente di cui all'art. 14, comma 5, lettera d), lo inoltra al consiglio regionale per l'approvazione di competenza. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del direttore generale sui risultati conseguiti che evidenzia in particolare i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

5. All'attività contrattuale, di gestione del patrimonio e alla contabilità dell'ARPAT si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le aziende sanitarie.

6. La Giunta regionale può attivare specifiche modalità di verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali.

## Art. 32.

*Indebitamento*

1. L'ARPAT può contrarre indebitamento esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento.

2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione non può superare il 20 per cento delle entrate proprie di cui

all'art. 30, comma 1, lettere d) ed e), quali risultano dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

3. Le operazioni di indebitamento sono autorizzate dalla giunta regionale che, verificato il rispetto di quanto previsto al comma 2, valuta la congruità della tipologia dell'investimento rispetto alla durata del finanziamento.

*Capo VI*

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

## Art. 33.

*Dotazione organica*

1. La dotazione organica dell'ARPAT e, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le relative modifiche sono approvate dalla giunta regionale su proposta del direttore generale dell'ARPAT.

2. Le modifiche alla dotazione organica che non comportano un aumento del suo valore economico sono approvate dal direttore generale dell'ARPAT.

## Art. 34.

*Trattamento giuridico ed economico del personale*

1. Al personale dell'ARPAT si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in attuazione dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

## Art. 35.

*Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza*

1. Il personale dell'ARPAT addetto allo svolgimento delle attività di ispezione di cui all'art. 7, munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAT, può accedere senza preavviso alle sedi di attività ed agli impianti, nonché richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dei controlli stessi. Al personale addetto ai controlli non può essere opposto il segreto industriale per evitare o ostacolare le attività di verifica e controllo.

*Capo VII*

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 36.

*Disposizione transitoria in ordine alla prima approvazione della carta dei servizi e delle attività*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ARPAT invia alla Giunta regionale la proposta di carta di cui all'art. 13.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette la proposta di deliberazione al Consiglio regionale per l'approvazione della carta, previa acquisizione del parere della conferenza permanente di cui all'art. 14, comma 5, lettera b).

3. Il Consiglio regionale approva la carta entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione di cui al comma 2.



## Art. 37.

*Abrogazione*

1. La legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), è abrogata.

## Art. 38.

*Norma finanziaria*

1. Per l'esercizio successivo a quello di approvazione della carta di cui all'art. 13 e dei suoi eventuali aggiornamenti o modifiche il contributo regionale ordinario annuale di cui all'art. 30, comma 1, lettera a), è determinato con legge di bilancio, sulla base del costo delle attività istituzionali obbligatorie previste nella carta medesima. Per gli anni successivi il contributo regionale ordinario annuale è incrementato annualmente della percentuale corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC), rilevato al 31 luglio di ciascun anno precedente per il periodo agosto - luglio.

2. Per l'anno 2009 i contributi regionali ad ARPAT restano fissati in € 53.150.315,00 e sono allocati nelle seguenti unità previsionali di base (UPB) del bilancio pluriennale vigente:

UPB 264 (servizi di prevenzione - spese correnti) per euro 45.820.315,00;

UPB 432 (azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - spese correnti) per euro 5.150.000,00;

UPB 431 (azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - spese di investimento) per euro 550.000,00;

UPB 424 (smaltimento dei rifiuti e bonifica siti inquinati) per euro 1.630.000,00.

3. Per gli anni successivi al 2009, e fino all'approvazione della carta di cui all'art. 13, il contributo regionale ordinario annuale, determinato nella misura stabilita al comma 2 al netto delle spese di investimento, è incrementato annualmente della percentuale corrispondente al NIC, rilevato al 31 luglio di ciascun anno precedente per il periodo agosto - luglio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 giugno 2009

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009.*

(Omissis).

09R0600

## REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 1° aprile 2009, n. 3.

### Disciplina per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative acquatiche.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 15 del 3 aprile 2009)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività sportive e ricreative acquatiche nei corsi d'acqua demaniali della Regione, in attuazione dell'art. 27 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 «Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura».

Art. 2.

*Attività sportiva su corsi d'acqua demaniali*

1. Le attività sportive e ricreative acquatiche svolte occasionalmente nei corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico sono libere nei limiti individuati nella tabella 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 che comporta l'uso in forma stabile dei beni appartenenti al demanio idrico, è subordinato alla concessione rilasciata dalla provincia competente per territorio ai sensi della normativa vigente.

3. Il titolare della concessione è responsabile di eventuali danni provocati dall'esercizio delle attività sportive e ricreative su corsi d'acqua demaniali.

4. Le attività di cui al comma 2 sono obbligatoriamente sottoposte a valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente.

Art. 3.

*Attività consentite*

1. Nei corsi d'acqua demaniali è consentita l'attività di:

- a) rafting;
- b) canoa;
- c) kayak;
- d) hydrospeed;
- e) torrentismo o canyoning.

2. Nei corsi d'acqua ricompresi all'interno dei siti Natura 2000, istituiti ai sensi della normativa vigente, non è consentita la navigazione con mezzi diversi da quelli individuati al comma 1.

3. Ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici, nei corsi d'acqua demaniali, ad eccezione del fiume Velino, non è consentito il transito con mezzi a motore.

4. Il quad ed il river hiking, intesi come attività escursionistica a piedi nell'alveo bagnato del corso d'acqua, non possono essere esercitati.

Art. 4.

*Concessione per l'esercizio delle attività sportive e ricreative*

1. I soggetti interessati al rilascio delle concessioni di cui all'art. 2, comma 2, presentano istanza alla provincia competente per territorio.

2. La durata della concessione è fissata in sei anni.

3. La concessione può essere rilasciata purché il richiedente abbia la necessaria idoneità tecnica.

4. All'istanza è allegata una relazione indicante i giorni e gli orari in cui si intendono svolgere le attività, il numero e il tipo di natanti previsti e le loro caratteristiche tecniche e di omologazione.

5. All'istanza sono allegati, altresì, i seguenti documenti:

a) planimetria catastale 1:2.000 con la delimitazione delle aree di imbarco ed approdo e la quantificazione delle superfici impegnate;



b) disegni e sezioni di eventuali strutture necessarie allo svolgimento dell'attività;

c) individuazione del tratto di corso d'acqua per il quale si chiede la concessione;

d) parere favorevole rilasciato dalla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativo alla valutazione di incidenza di cui all'art. 2, comma 4.

6. Il provvedimento di concessione contiene:

a) la denominazione del corso d'acqua all'interno del quale viene svolta l'attività;

b) l'individuazione o l'estensione dell'area di concessione;

c) la durata della concessione;

d) i tempi e le modalità di svolgimento delle attività;

e) l'ammontare dei diritti annuali;

f) eventuali prescrizioni e limitazioni.

7. La provincia competente per territorio può sospendere o revocare la concessione per motivi di pubblico interesse senza obbligo di indennizzo nei confronti del concessionario.

#### Art. 5.

##### *Obblighi del concessionario*

1. Il concessionario predispone, per i tratti con numero di natanti limitato dalla tabella 1, un registro delle discese, vidimato dalla provincia competente per territorio, da compilare prima di ogni discesa e provvede alla manutenzione ordinaria dell'area e della struttura di imbarco ed approdo.

2. Il concessionario non può modificare l'alveo, le sponde e il regime idraulico del corso d'acqua.

3. Il concessionario deve apporre in maniera ben evidente il proprio logo ed un numero progressivo in tutte le imbarcazioni. Tale numero è riportato nel registro delle discese di cui al comma 1.

4. Il concessionario, previa segnalazione alla provincia competente, può altresì rimuovere e portare fuori dall'alveo eventuali alberi caduti in esso che impediscano la navigazione.

#### Art. 6.

##### *Autorizzazione per lo svolgimento di raduni e manifestazioni sportive*

1. I raduni e le manifestazioni sportive che prevedono l'uso di natanti possono essere effettuate previa autorizzazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i soggetti interessati devono indicare i giorni in cui intendono svolgere le attività ed il numero e il tipo di natanti previsti.

3. I raduni e le manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nei corsi d'acqua ricompresi all'interno dei siti Natura 2000 sono sottoposti a valutazione d'incidenza, ai sensi della normativa vigente.

#### Art. 7.

##### *Prescrizioni per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative*

1. Le attività sportive e ricreative di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) sono consentite limitatamente ai corsi d'acqua di cui alla tabella 1, nonché al rispetto delle modalità, dei periodi e degli orari indicati per ogni singolo tratto nella stessa tabella 1.

2. Nei tratti di cui al comma 1, le attività sportive e ricreative non sono consentite nelle zone di frega per la durata del vincolo e nelle zone di protezione ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 15/2008, nonché nei tratti a regolamento specifico, salvo diversa disposizione indicata in tabella 1.

3. Per le attività di cui all'art. 2, comma 3 la partenza, l'arrivo e le attività di balneazione e acquaticità sono effettuate esclusivamente nei punti d'imbarco ed approdo attrezzati, autorizzati dalla provincia competente per territorio.

4. La provincia competente per territorio, qualora risulti che la discesa con natanti non comprometta la riproduzione della fauna acquatica, può autorizzare, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera r) della legge regionale n. 15/2008, allenamenti o discese con canoa o kayak, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, nel fiume Velino e nel fiume Nera limitatamente ai tratti Ferentillo-Arrone, e a valle della Cascata delle Marmore.

5. Dal 1° aprile al 31 ottobre di ciascun anno la provincia competente per territorio può autorizzare manifestazioni eccezionali di carattere sportivo in deroga a quanto previsto in tabella 1.

#### Art. 8.

##### *Sanzioni*

1. La violazione delle prescrizioni di cui al presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 46 della legge regionale n. 15/2008.

#### Art. 9.

##### *Norme transitorie e finali*

1. I soggetti che gestiscono l'attività di navigazione fluviale all'entrata in vigore del presente regolamento possono presentare domanda di concessione alla provincia competente per territorio entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso. Fino al rilascio della concessione l'attività medesima può essere esercitata.

2. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, adotta apposito atto al fine di minimizzare l'impatto delle attività sportive e ricreative nei corsi d'acqua demaniali. Fino all'adozione del suddetto atto non sono consentite le attività sportive e ricreative anche nei tratti indicati nella tabella 1 qualora l'altezza del tirante idrico risulti inferiore a cm 40 e la sua larghezza risulti inferiore a m 2,30.

3. Fino all'adozione dell'atto di cui al comma 2 nel fiume Corno l'altezza minima del tirante idrico è posto pari a cm 30.

4. La provincia competente per territorio verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e 3.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 1° aprile 2009

LORENZETTI


(Omissis).

09R0536

ITALO ORMANNI, direttore

ALFONSO ANDRIANI, redattore

DELIA CHIARA, vice redattore





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 2 1 3 \*

€ 2,00

